



**IRPET** Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

# **Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)**

## **Triennio 2017-2019**

**Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

**Adottato in via preliminare con determinazione del Direttore n. 10 del 07.03.2017 (in attesa di approvazione del testo definitivo con deliberazione del Comitato di Indirizzo e Controllo)**

**Pubblicato sul sito internet nella sezione  
"Amministrazione trasparente"**

## **Indice**

### **SEZIONE I – Premessa e processo di elaborazione ed adozione del PTPC**

PREMESSA: le recenti modifiche normative ed il nuovo PNA 2016

- A) Le novità normative
- B) Nuovo PNA 2016
- C) Esiti della valutazione 2016

1. OBIETTIVI STRATEGICI E COLLEGAMENTI CON PIANO DELLA PERFORMANCE
2. PROCESSO DECISIONALE
- 2.1. I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO

- A) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
- B) Organi di indirizzo (Direttore e Comitato di indirizzo)
- C) Organismi indipendenti di valutazione (OIV)

#### 3. ANALISI DEL CONTESTO

- 3.1. Contesto interno: Assetto organizzativo dell'IRPET
- 3.2. Contesto esterno

### **SEZIONE II – Processo di gestione del rischio**

1. AREE DI RISCHIO : La mappatura dei processi
2. IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO
3. VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO
4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: AZIONI E MISURE PER LA PREVENZIONE
  - 4.1. MISURE DI PREVENZIONE GENERALI
    - a. Trasparenza
    - b. Formazione
    - c. Tutela del whistleblower
    - d. Codice di comportamento
    - e. Altre iniziative
  - 4.2. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
    - 4.2.1. Approfondimento: Affidamenti diretti- analisi del rischio e misure specifiche
5. MONITORAGGIO: TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.

### **SEZIONE III – Trasparenza**

INTRODUZIONE

1. LA PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA
  - 1.1 Obiettivi strategici (rinvio)
  - 1.2 Ascolto degli stakeholder (c.d. portatori di interesse)
2. I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI
3. DATI DA PUBBLICARE
  - 3.1. Modalità di pubblicazione
  - 3.2. Termini di pubblicazione ed aggiornamento dei dati
- 3.2 TERMINI DI PUBBLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI
4. ACCESSO CIVICO (novità nuovo accesso civico generalizzato)
  - 4.1 L'accesso civico generalizzato (FOIA): caratteristiche e distinzione con accesso civico "semplice"
  - 4.2. Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990
  - 4.3. Procedura di accesso
5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
  - 5.1. Attività di promozione, diffusione e formazione
6. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

## SEZIONE I – Premessa e processo di elaborazione ed adozione del PTPC

### PREMESSA: le recenti modifiche normative ed il nuovo PNA 2016

A) Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'IRPET per gli anni 2017-2019 è predisposto ed adottato in linea con le modifiche legislative intervenute recentemente. Il riferimento è, prima di tutto, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (d’ora in avanti D.Lgs. 97/2016), le cui novità principali hanno riguardato la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013, ma alcune modifiche significative hanno anche interessato la Legge 190/2012. Sotto quest’ultimo profilo le novelle sono volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del PNA e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, nonché a chiarire ruoli, responsabilità dei soggetti interni titolari di competenze, eliminando lacune iniziali o sopravvenute al testo della legge.

Molteplici sono le novità apportate alla normativa di riferimento che hanno riflessi sul processo di adozione e sui contenuti del presente Piano:

-Innanzitutto la nuova disciplina prevede l’unificazione in un solo strumento programmatico del PTPC e del PTTI; la soppressione del riferimento esplicito al PTTI nella nuova formulazione dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 (si veda più avanti sezione II, § 3), comporta che quest’ultimo non è più concepito dalla normativa come autonomo Piano, bensì diventa del tutto parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Ne discende quindi il pieno accorpamento del Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità (ex PTTI) nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che diventa Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (**PTPCT**) in cui è chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza;

- Sempre nell’obiettivo di programmare ed integrare le materie della prevenzione della corruzione e della trasparenza rientra, inoltre, la modifica apportata all’art. 1, comma 7, della L. 190/2012, in cui si prevede l’unificazione in capo ad uno stesso soggetto dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (**RPCT**) e se ne rafforza il ruolo, mediante il riconoscimento di poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Come evidenziato nel PNA 2016, d’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli e l’unico RPCT, quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta all’organo di indirizzo dovrà pertanto occuparsi di curare la regia complessiva della predisposizione del nuovo PTPCT, in coordinamento con le strutture dell’amministrazione;

-Altro elemento di novità è quello dell’interazione tra RPCT e Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.); è previsto infatti un maggiore coinvolgimento degli OIV nella formazione e attuazione del PTPC, con l’intuibile scopo di rafforzare il raccordo con le misure di miglioramento della prestazioni e delle performance individuali ed organizzative dei funzionari pubblici;

-Il D.Lgs.97/2016, nel modificare la L. 190/2012 ed il D.Lgs. 33/2013, ha inoltre fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. Di rilievo è in particolare la previsione del novellato art. 1, comma 8, primo periodo, della L. 190/2012, secondo cui tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, la cui individuazione e definizione spetta all’Organo di indirizzo, in una logica di effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione della strategia di prevenzione. L’elaborazione del Piano presuppone dunque la fissazione da parte dell’organo di vertice degli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione, che costituisce elemento essenziale del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale. In tale contesto (rinvio § 1) la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.

-Sempre nell’ottica di un effettivo coinvolgimento degli organi di indirizzo nella programmazione delle politiche di prevenzione e contrasto della corruzione, all’organo di indirizzo è attribuito anche il potere di decidere in ordine all’introduzione di eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento del suo ruolo con autonomia ed effettività (art. 1 comma 7 come modificato), in tutti i suoi diversi compiti, inclusa l’attuazione degli obblighi di trasparenza.

Si fa presente che nel PNA 2016 l’Autorità si riserva di informarsi direttamente presso gli stessi organi di indirizzo al fine di individuare le modalità del loro coinvolgimento nell’impostazione della strategia di prevenzione della corruzione, ai sensi della nuova norma.

-Infine, innovazioni rilevanti con riflessi sul processo di elaborazione ed attuazione della strategia di prevenzione della corruzione e dunque sulla predisposizione del presente Piano, derivano dal Nuovo Codice dei contratti pubblici, introdotto con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale intervento legislativo ha infatti generato un quadro normativo ancora non definitivo e per il quale si attendono ulteriori chiarimenti applicativi, in un settore, quale quello dei contratti pubblici, che da sempre riveste un ruolo centrale nella definizione delle misure di prevenzione alla corruzione.

B) Oltre che alla luce delle novità normative sopra riportate, il presente Piano è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (in seguito PNA), approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, il primo predisposto ed adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito anche Autorità o ANAC), ai sensi della novellata disciplina.

Infatti, secondo il nuovo comma 2- bis (aggiunto nel testo dell'art. 1 della L. 190/2012 dal D.Lgs. 97/2016) il PNA “costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.”

Dunque, ai sensi della predetta previsione normativa, il PNA è **atto di indirizzo**, contenente indicazioni utili alle amministrazioni per lo svolgimento dell'analisi della realtà amministrativa e organizzativa in cui è esercitata la funzione pubblica e sono perseguite le specifiche finalità istituzionali, al fine di verificare l'esistenza di concreti rischi di corruzione e conseguentemente adottare misure di prevenzione e contrasto dei rischi identificati e valutati. Come chiarito dalla stessa Autorità, in piena aderenza agli obiettivi della L. 190/2012, il PNA deve dunque *“guidare le amministrazioni nel percorso che conduce necessariamente all'adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni uniformi, che finirebbero per calarsi in modo innaturale nelle diverse realtà organizzative compromettendone l'efficacia preventiva dei fenomeni di corruzione.”* Sulla base degli indirizzi forniti dall'ANAC spetta poi alle singole amministrazioni l'individuazione delle concrete e giuste misure, in quanto solo loro sono in grado di conoscere la propria specifica realtà organizzativa e condizione funzionale.

C) Infine il presente documento tiene conto degli esiti relativi all'attività di contrasto della corruzione attuata nel corso del 2016, risultanti dalla Relazione annuale redatta dal RPC a consuntivo di quanto effettuato, consultabile sul sito istituzionale nella apposita sezione “Anti-corruzione”. In tale relazione si espongono innanzitutto le modifiche ed i tentativi di miglioramento apportati al PTPC 2016-2018 in esecuzione delle indicazioni fornite dall'Autorità nell'aggiornamento 2015 al PNA approvato con determinazione n. 12 del 28.10.2015. Rinviando per i dettagli alla citata Relazione, si espone una sintesi degli aspetti su cui si è incentrato lo sforzo di implementazione e miglioramento: analisi del contesto, mappatura processi, integrazione delle aree di rischio, approfondimento specifico per l'area dei contratti pubblici, nuova articolazione in misure generali e specifiche, comprensive a loro volta di misure obbligatorie (tali in quanto derivanti da espressa previsione di legge) e ulteriori delle azioni di prevenzione e contrasto.

Per il prossimo triennio l'Istituto, in linea con il nuovo dettato normativo e con le indicazioni del PNA 2016, si propone di proseguire nel suo sforzo di integrazione e aggiornamento del Piano e di adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione.

In particolare, sulla base dei rilievi e delle indicazioni forniti dall'ANAC nel nuovo PNA 2016, è stata preliminarmente operata una riflessione sul processo di elaborazione del Piano, come ridefinito nella precedente edizione alla luce delle raccomandazioni contenute nell'aggiornamento 2015 al PNA (determinazione 12/2015), al fine di valutare la necessità ulteriori correzioni e miglioramenti volti a garantire l'adozione di misure effettivamente attuabili ed efficaci per la prevenzione della corruzione, alla luce del contesto interno ed esterno in cui l'Istituto opera.

L'obiettivo proposto è quello di elaborare un documento che, pur in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nel Piano precedente, sia capace di carpirne i limiti e le criticità e, delineando i potenziali rischi di corruzione in riferimento all'assetto ed all'operato dell'IRPET, individui un percorso teso all'adozione di misure di prevenzione della corruzione sempre più stringenti e verificabili. Nel perseguimento di tale

obiettivo è, quindi, mantenuta ferma la necessaria connessione tra analisi conoscitiva e individuazione delle misure di prevenzione.

Tenendo presenti la struttura ed i contenuti del Piano 2016-2018, con il presente aggiornamento, conformemente al nuovo impianto normativo, sono stati apportati i correttivi necessari a:

- introdurre tra i contenuti necessari del PTPC gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione;
- rafforzare il raccordo e l'integrazione tra obiettivi connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale
- evidenziare il processo decisionale seguito per la formazione del PTPC stesso, chiarendo i ruoli di RPC, Comitato di indirizzo e controllo, Direttore, secondo la logica della effettiva e consapevole condivisione dei vertici dell'Istituto
- ampliare, compatibilmente con le risorse strumentali ed umane disponibili, la mappatura dei processi;
- chiarire le misure di prevenzione generali e specifiche, anche e soprattutto alla luce degli indirizzi interpretativi e chiarimenti contenuti nel PNA 2016;
- introdurre monitoraggi sull'osservanza ed effettiva attuazione del Piano.

L'aggiornamento per il prossimo triennio 2016-2018 è teso, dunque, a garantire l'evoluzione dinamica della gestione del rischio calibrata sulla realtà dell'Istituto e sulle sue peculiarità, con l'obiettivo di un costante miglioramento dell'azione dell'amministrazione.

Sempre nell'ottica di un maggiore coinvolgimento dei vertici dell'Istituto nella formazione del Piano ed impostazione della strategia di prevenzione della corruzione, anche per la presente edizione è stato ritenuto opportuno procedere all'approvazione di un primo schema di Piano da parte del Direttore, con possibilità di integrazioni correzione/modifiche ritenute dal medesimo necessarie e, successivamente, all'approvazione del PTPC definitivo da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo (di seguito CIC), a ciò competente in qualità di organo di indirizzo dell'IRPET ai sensi della L. 190/2012.

Si fa da ultimo presente che, come più sopra anticipato, in conformità con il novellato articolo 10 del D.Lgs. 33/2013, nella sezione III del P.T.P.C. 2017-2018, parte integrante dello stesso, è identificata la sezione relativa alla trasparenza, che accoglie le soluzioni organizzative adottate dall'Istituto per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.

Il presente Piano, è pubblicato insieme alle allegare tabelle sul sito istituzionale dell'IRPET, nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti – Anti-corruzione".

## 1. OBIETTIVI STRATEGICI E COLLEGAMENTI CON PIANO DELLA PERFORMANCE

Come già segnalato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012, nel testo novellato, tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli **obiettivi strategici** in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, definiti dall'organi di indirizzo.

In tal modo - sottolinea l'Autorità nel PNA 2016 - il PTPC *"assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione fissati dall'organo di indirizzo"*, ponendo l'accento sull'individuazione di detti obiettivi in una logica di sinergica e consapevole partecipazione dei vertici dell'amministrazione alla costruzione dell'impianto di prevenzione.

A tal proposito, l'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 già stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione che deve tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali. Rinviando alla prossima sezione III si evidenzia sin d'ora che l'Autorità, nella delibera n. 1310/2016, ha chiarito che gli obiettivi strategici in materia di trasparenza costituiscono elemento ineludibile della sezione del PTPC relativa alla trasparenza e ne deve essere assicurato il coordinamento con gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione (Programma annuale e pluriennale delle attività) e con il Piano della Performance (PQPO 2017).

Gli obiettivi strategici e le conseguenti linee programmatiche definite nel Programma annuale e pluriennale di attività dell'Istituto (elaborato e proposto dal Direttore ed approvato dal CIC con deliberazione n. 4 del 28.11.2016) sono dunque declinati in obiettivi operativi nel Piano della performance ed in obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza nel presente documento. In linea con ciò, gli O.I.V., anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance (come previsto nel nuovo comma 8 bis), sono tenuti a verificare che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi strategici definiti nei documenti programmatici-gestionali e che, nella misurazione e valutazione della performance, si tenga conto degli obiettivi di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si fa presente che è in corso l'iter di approvazione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (d'ora in poi PQPO) per il 2017 di IRPET, quale Piano della performance dell'Istituto, ai sensi della normativa regionale vigente di cui al Regolamento di attuazione della L.R. n. 1/2009, approvato con D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R, ed in particolare il CAPO III bis- Valutazione del personale, nonché le Linee Guida linee guida del ciclo di programmazione, monitoraggio e valutazione, approvate con deliberazione della Giunta regionale toscana n. 257 del 16.03.2015 la cui applicabilità è espressamente estesa anche nei confronti dell'intero sistema degli enti dipendenti.

Per IRPET, inoltre, le disposizioni in materia di programmazione degli obiettivi e valutazione dei risultati individuali sono contenute nel Sistema di valutazione delle prestazioni del personale (del comparto e della dirigenza), approvato con determinazione del Direttore n. 54 del 17/11/2011 e negli accordi sottoscritti con le rappresentanze sindacali unitarie per quanto attiene alle modalità di ripartizione delle risorse dei fondi della dirigenza e del comparto per la produttività. Le disposizioni circa la misurazione e valutazione dei risultati e la premialità a questa connessa si applicano a tutto il personale del comparto e della dirigenza di IRPET.

Sulla base del sistema di valutazione sopra indicato, la valutazione dei dirigenti è effettuata dal Direttore e la valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento.

In coerenza con il citato Capo III bis del regolamento di attuazione della L.R. n. 1/2009 e in particolare l'articolo 28 quinquies si precisa che il PQPO dell'IRPET si limita alla programmazione dell'anno 2017. Tenuto conto di quanto stabilito nel citato Programma pluriennale di attività, nel triennio 2017-2019 sono inseriti nel Piano della performance, i seguenti obiettivi:

<b>OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>II</b>	<b>DECLINAZIONE OBIETTIVO</b>
Analisi congiunturale e previsionale del sistema economico	1.1	Stima PIL
Effetti redistributivi e di gettito delle politiche fiscali e di welfare	2.1	Validazione modello microsimulazione mediante stima numero contribuenti, reddito lordo e gettito Irpef toscano
Valorizzare il talento ed il capitale umano	3.1	La previsione dei fabbisogni del personale
Investimenti pubblici	4.1	Osservatorio contratti pubblici: definizione e costruzione degli indicatori di rischio anomalia (in ambito di analisi del fenomeno della corruzione) e modello predittivo di rischio
Sviluppo economico e competitività	5.1	Valutazione globale dell'impatto delle politiche di coesione 2007-2013 sulla struttura economico-sociale della Toscana finalizzata alla corretta impostazione e gestione della nuova fase di programmazione europea
Governance del sistema regionale della ricerca	6.1	Predisposizione di un sistema informativo sulla ricerca in Toscana
Dinamismo e competitività dell'economia toscana	7.1	Predisposizione di un sistema contabile del Turismo coerente con i dati di Contabilità Regionale
Valorizzazione e diffusione delle ricerche	8.1	Presentazione di studi Irpet a convegni di rilevanza nazionale, internazionali o Pubblicazioni su riviste scientifiche

Valorizzazione e produttività delle ricerche	9.1	Partecipazione come relatori a seminari ed iniziative pubbliche
	9.2	Rilevanza dell'attività dell'IRPET verso l'esterno
	9.3	Rispetto delle tempistiche per la conclusione dei lavori commissionati dalla Giunta regionale
Una PA trasparente e leggera: innovazione, semplificazione, contenimento della spesa	10.1	Gestione delle risorse umane (clima organizzativo)
	10.2	Anticorruzione e Trasparenza

Per un ulteriore approfondimento si rinvia al PQPO dell'IRPET per l'anno 2017, attualmente in corso di esame ed approvazione da parte dei competenti organi di Regione Toscana.

Si fa presente che è stato inserito un apposito obiettivo (10.2.) relativo all'Anticorruzione e Trasparenza, teso al raggiungimento del seguente risultato: "Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel PTPCT 2017/2019".

La formulazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, contenuti nel presente Piano come di seguito elencati, tengono conto dei obiettivi derivanti dalle linee strategiche definite nel Programma annuale e pluriennale di attività dell'Istituto e declinati in Obiettivi operativi all'interno del Piano della performance.

**a) OBIETTIVO STRATEGICO: Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione**

Il presente obiettivo mira ad assicurare l'attuazione degli adempimenti previsti dalla complessa disciplina per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, introdotta con la L. 190/2012 in vigore dal 28.11.2012 con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 97/2016.

L'Istituto, sin dalla prima edizione del PTPC, si è impegnato nell'attuazione dell'insieme degli adempimenti ed obblighi previsti, tenendo conto degli indirizzi allora anche del DPF e ora come allora dell'ANAC (ex CIVIT). Non poche sono state le difficoltà incontrate, richiedendo tali attività un considerevole impegno da parte del Responsabile e del personale assegnato alla propria struttura.

**OBIETTIVO OPERATIVO 1: Redazione del PTPC e della Relazione annuale del RPCT**

Si tratta del principale adempimento introdotto dalla L. n. 190/2012 al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni (già attivato dall'anno 2013) finalizzato a dare attuazione ad una rete di controlli ed a

monitorarne periodicamente i risultati. Tale attività è stata svolta avendo come costante riferimento il PNA ed i suoi aggiornamenti, nonché gli indirizzi interpretativi ed indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Piano sarà predisposto in modo puntuale e completo e conterrà la rilevazione del livello del rischio, unitamente alle misure individuate per prevenire il rischio corruttivo, articolate per ciascun settore/Area. L'adozione avverrà, secondo il doppio passaggio sopra descritto, in tempi compatibili con la situazione dell'Istituto e le incombenze relative alla gestione istituzionale.

A consuntivo dell'attività svolta nell'anno, il RPCT secondo la tempistica prevista della normativa e di volta in volta precisata dall'Autorità, pubblicherà sul sito web dell'amministrazione la Relazione annuale e ne curerà la trasmissione all'organo di indirizzo e all'O.I.V.

Nell'ambito del presente obiettivo si delineano le seguenti azioni:

AZIONE 1.1: Ricognizione dei rischi di corruzione interni alle strutture, al fine di completare e generalizzare la mappatura dei processi. Contestualmente alla ricognizione verranno individuati cause ed eventi di rischio e previste le idonee misure di prevenzione di tali fenomeni.

AZIONE 1.2: Redazione tabella con i dati sugli contratti pubblici di lavori, forniture di beni e servizi (c.d. SITAT 190), ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2, richiamato anche dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, ai fini della trasparenza e pubblicazione nella apposita pagina di Amministrazione trasparente, delle principali informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nonostante tale adempimento sia ormai a regime, resta comunque impegnativo in quanto comporta il monitoraggio dei contratti e l'aggiornamento del software per la gestione dei dati nel formato richiesto dal decreto per la pubblicazione sul sito.

AZIONE 1.3: Monitoraggio degli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio. Non essendo possibile dare attuazione al principio di rotazione del personale incaricato delle attività di acquisizione di beni e servizi e di gestione delle risorse umane, si intende programmare un'attività di monitoraggio delle attività maggiormente a rischio relative alla gestione degli appalti ed alla gestione dei concorsi e selezioni del personale nonché di collaboratori esterni, mediante schede di rilevazione e monitoraggio.

### **b) OBIETTIVO STRATEGICO: Attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa**

Con l'inserimento nel Piano della performance dell'obiettivo di cui al punto 10.2 della tabella sopra riportata, si intende favorire l'attuazione dei principi di trasparenza previsti da espresse norme di legge, di regolamento o delle Autorità in coordinamento con gli Obiettivi in materia di trasparenza contenuti nel presente PTPC, nella successiva sezione III, nella quale saranno esposte le azioni programmate a garanzia degli obiettivi posti (rinvio).

Tale collegamento con la programmazione, misurazione e valutazione degli obiettivi di performance, infatti, è espressamente richiesto dal novellato art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, che stabilisce che *“La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.”*

Ma soprattutto nella delibera n. 1310/2016 l'ANAC precisa che con la modifica dell'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 il legislatore ha rafforzato la necessità che sia assicurato il *coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nella relativa sezione del PTPCT con il Piano della performance*

Come è noto, il Piano della Performance è lo strumento di avvio del ciclo della performance che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare. In particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 150/2009, è un documento programmatico triennale che individua indirizzi, obiettivi strategici e operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'istituto, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. A sua volta, la Relazione sulla performance è il documento redatto a consuntivo dell'anno, che evidenzia i risultati organizzativi e individuali ottenuti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Tra gli obiettivi “strategici” individuati nel PQPO per l'anno 2017 ed i “profili” di trasparenza e pubblicità descritti nella sezione del presente Piano relativa alla trasparenza (si veda più avanti) vi è dunque uno stretto rapporto di connessione e corrispondenza. Nello specifico:

1. gli obiettivi, gli indicatori e i *target* presenti nel Piano della Performance sono qui presi in esame come profili di trasparenza e integrità “prioritari” e quindi, per ognuno di essi, verranno valutati ed indicati nella sezione “Amministrazione trasparente” gli elementi che costituiscono utili indicatori di trasparenza;
2. la trasparenza delle informazioni relative alla performance è praticamente realizzata attraverso la pubblicazione del piano e delle relazioni sulla performance ivi compresa eventuale documentazione integrativa e/o di appendice.

Alla luce della trasversalità delle iniziative necessarie a garantire un adeguato livello di trasparenza e a prevenire fenomeni di corruzione, il Direttore valuterà i dirigenti anche su come hanno realizzato le attività ordinarie legate agli aspetti della anticorruzione e della trasparenza. Ciò trova conferma nel fatto che i dirigenti, nell'ambito delle responsabilità dirigenziali, devono adempiere agli obblighi di legge previsti dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione; in altri termini le attività volte ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità integrano gli obiettivi individuati per ciascun dirigente ai fini della corresponsione contrattualmente stabilita della retribuzione di risultato, ferme restando le responsabilità dirigenziali e disciplinari contemplate dalla normativa.



Attualmente, pertanto, assumono rilievo di obiettivi per gli uffici e per i dirigenti gli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui alla vigente normativa ed elencati nella relativa tabella (Tabella trasparenza) (si veda *infra* sezione III, § 3), nella quale - come sopra specificato - sono individuati gli uffici responsabili della elaborazione e/o trasmissione dei dati e quelli per la pubblicazione e della pubblicazione, con indicazione della tempistica e periodicità dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni.

Del pari, l'attuazione delle azioni e misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza costituiscono elementi di valutazione della qualità della prestazione dei dipendenti assegnati agli uffici da parte dei rispettivi dirigenti responsabili.

## 2. PROCESSO DECISIONALE

Premesso quanto sopra, come previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione viene proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (già RPC) ed adottato dall'organo di indirizzo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'IRPET è stato individuato con deliberazione del Comitato di indirizzo e controllo dell'IRPET n. 2 del 8/10/2013 nella persona del dott. Nicola Sciclone, dirigente dell'IRPET cui è attribuita la responsabilità dell'area di ricerca "Lavoro, Istruzione, Welfare" e titolare inoltre delle funzioni di coordinamento e vicarie del Direttore. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, nella stessa persona del dott. Sciclone è identificato anche il Responsabile per la trasparenza.

Tale individuazione risulta coerente con la nuova disciplina che unifica in capo ad un solo soggetto le funzioni di Responsabile con riferimento ad entrambi i ruoli, come Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; come chiarito dall'Autorità (Linee guida di cui alla delibera 1310/2016) la possibilità di mantenere distinte le due figure è tuttora consentita, ma precisa che deve essere intesa come ipotesi residuale, ammessa in presenza di obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la separata attribuzione dei ruoli, da motivare congruamente.

Inoltre l'identificazione del Responsabile, per entrambi i ruoli, nella persona del Dirigente vicario e con funzioni di coordinatore dell'Istituto appare in linea anche con le recenti precisazioni fornite dall'Autorità Anticorruzione nel PNA 2016, nel quale si sottolinea che nella scelta del Responsabile "*è importante tenere conto dell'estensione definitiva delle sue competenze anche alla materia della trasparenza*" e dunque in connessione alla ormai completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs. 33/2013 all'interno del PTPC e della eliminazione della predisposizione di un autonomo PTTI. Ed infatti, in considerazione della titolarità delle funzioni di coordinamento e vicarie del Direttore con competenze in materia di organizzazione e di gestione del personale, il RPCT assicura una adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'Istituto necessaria per il coordinamento dei flussi informativi legati agli obblighi di trasparenza.

Come già anticipato nelle premesse alla presente sezione, nella logica di una effettiva e larga partecipazione e condivisione dei vertici dell'amministrazione, anche per la presente edizione è previsto un doppio passaggio decisionale nel processo di adozione del PTPC.

Ed infatti in ragione degli ampi poteri e dell'importanza delle funzioni spettanti al Direttore, specie riguardo i documenti di programmazione strategico-gestionale (programma attività, PQPO) e quindi nella definizione degli obiettivi strategici dell'amministrazione che si traducono in obiettivi organizzativi ed individuali, risulta essenziale che anche tale organo dell'IRPET sia interessato nel processo decisionale di adozione del presente PTPC, al fine di garantire la più ampia condivisione delle misure di prevenzione del fenomeno della corruzione sia nella fase dell'individuazione che in quella di attuazione.

Tenuto conto, dunque, dei poteri e delle funzioni attribuiti agli organi dell'IRPET dalla legge di ordinamento (L.R. 59/1996 e succ. mod.) si ritiene opportuno procedere all'approvazione di un primo schema di Piano da parte del Direttore, il quale potrà avanzare eventuali correzioni e/o modifiche ed integrazioni ritenute dal medesimo necessarie e, successivamente, all'approvazione del PTPC definitivo da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo (di seguito CIC), a ciò competente in qualità di organo di indirizzo dell'IRPET ai sensi della L. 190/2012.

Si garantisce così un doppio passaggio decisionale, volto da un lato a garantire il coinvolgimento di tutti gli organi di indirizzo amministrativo-gestionale e politico dell'IRPET e, dall'altro, la prosecuzione senza interruzione di quanto finora fatto, consentendo al contempo al CIC di decidere in merito alla possibilità e fattibilità di introdurre modifiche organizzative volte ad assicurare il pieno ed effettivo svolgimento del proprio ruolo al RPC.

In ogni caso la condivisione è garantita anche dal contributo dello stesso RPCT, il quale non solo ha più occasioni di confronto con il Direttore per la presentazione del Presente documento, ma partecipa altresì alle riunioni del Comitato di Indirizzo e Controllo esponendo ed illustrando i contenuti e le implicazioni attuative del Piano, applicando i correttivi talvolta richiesti e partecipando alle scelte operate. Come ricordato anche dall'Autorità, infine, gli organi di indirizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 14 sono destinatari, oggi insieme all'O.I.V., della relazione annuale del RPC e in conseguenza a ciò possono chiamare il RPCT a riferire sull'attività.

## 2.1.I SOGGETTI INTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO

### A) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Come anticipato nelle pagine che precedono, con la modifica apportata dal D.Lgs. 97/2016 (Art. 41, c. 1 lett. f), il novellato articolo 1, commi 7 e 8 della L. 190/2012 formalizza l'unificazione nella stessa persona dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Per effetto dell'estensione definitiva delle sue competenze anche alla materia della trasparenza (tra le quali figurano le ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico nella sua veste ampliata dal D.Lgs. 97/2016), il ruolo del Responsabile ne esce rafforzato; a tal fine la nuova disciplina prevede che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei ad assicurare lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative disposte dall'organo di indirizzo.

A tal proposito l'Istituto, a partire dall'ottobre 2014, per offrire un supporto al RPCT nello svolgimento dei suoi compiti ed assolvimento dei numerosi obblighi, mediante apposito atto organizzativo, ha disposto la costituzione della struttura di supporto giuridico, assegnata alla responsabilità del Dirigente con funzioni vicarie, nella cui persona è appunto identificato la figura del Responsabile e formata da personale interno già preposto allo svolgimento delle attività giuridico-amministrative, in possesso di competenze e professionalità adeguate al supporto conoscitivo ed operativo al RPCT. Si rammenta, tuttavia, che tale struttura organizzativa è composta da sole due unità di personale (di cui una con contratto a tempo determinato), uniche in possesso di professionalità e competenze idonee a tali funzioni, che non sono dedicate in via esclusiva al supporto del RPCT, bensì si occupano contestualmente anche degli aspetti legati al supporto conoscitivo ed operativo del dirigente Vicario relativamente alla gestione del personale e delle relazioni sindacali, alla predisposizione del Piano della Performance e misurazione e valutazione della prestazione individuale ed organizzativa, oltre ad essere impegnate nella gestione del complesso delle ordinarie attività giuridico-amministrative che investono l'Istituto nell'esecuzione delle funzioni istituzionali.

L'analisi del contesto organizzativo degli uffici (più avanti delineato) evidenzia l'insussistenza di concrete e reali condizioni per rafforzare la struttura di supporto al RPCT – secondo l'auspicio e la raccomandazione dell'ANAC – mediante il ricorso alla integrazione con personale di altri uffici; ciò a causa delle specifiche professionalità richieste.

Ed infatti, come più volte chiarito, l'IRPET è un ente di piccole dimensioni, istituito ed ordinato da Regione Toscana per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione economica, il cui personale appartiene in misura prevalente all'area professionale della ricerca ed è impegnato nell'esecuzione dei compiti istituzionali di ricerca scientifica. Altra componente del personale è costituita da profili professionali tecnici, assegnati alle attività dei c.d. servizi "strumentali" e "trasversali" a supporto della ricerca.

Ne discende l'evidente incapacità di integrare la struttura organizzativa esistente attingendo ad altri uffici, a causa della qualità del personale di questi ultimi, dotato di professionalità non adeguate a quelle necessarie all'espletamento delle funzioni di supporto al RPC.

Anche sotto questo aspetto riemerge dunque la maggiore criticità per l'IRPET, legata alla propria natura ed alle ridotte dimensioni, la stessa a cui sono riconducibili le difficoltà attuative in materia e che costituisce altresì fattore ostativo alla possibilità di dotare il RPCT di una struttura organizzativa di supporto adeguata al compito da svolgere, non rendendo possibili l'adozione di migliori soluzioni organizzative.

Alle difficoltà organizzative legate al rafforzamento del ruolo del RPCT, come delineato nella nuova disciplina, si accompagnano per un ente come IRPET alcune incertezze operative dovute ad un quadro normativo ancora non completamente chiaro e definito; basti pensare alle indicazioni del PNA sul potere di impulso del RPCT in ordine all'individuazione del RASA, figura preposta all'inserimento ed

all'aggiornamento annuale dei dati all'interno della apposita banca dati delle stazioni appaltanti (AUSA). In conseguenza al nuovo codice dei contratti pubblici che ha introdotto la nozione di "Qualificazione delle stazioni appaltanti" (Art. 38), con previsione della creazione di apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate in possesso di specifici requisiti strutturali e di competenze, vi sono ragioni per dubitare se IRPET – per le proprie caratteristiche strutturali ed organizzative – rientri in tale novero e nei collaterali obblighi.

Nelle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare anche i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT nei confronti dell'intera amministrazione, il quale deve avere la possibilità di incidere all'interno delle strutture nella sua attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano e quindi sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. A questo proposito, in questi anni si è sviluppata nell'Istituto la consapevolezza che la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'IRPET, non solo quelli puramente amministrativi, ma anche di quelli correlati ad ogni attività, se pur residua una reticenza nell'attuazione degli adempimenti correlati.

La possibilità per il Responsabile di esercitare a pieno i suoi poteri di impulso e coordinamento dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutto il personale, a cominciare dai dirigenti che, in quanto responsabili nell'ambito delle rispettive strutture e funzioni dell'attuazione delle misure di prevenzione, sono chiamati a fornire la necessaria collaborazione, dovere a cui sono chiamati dallo stesso codice di comportamento.

Infine, importante elemento di novità è la previsione di una maggiore comunicazione tra RPCT e O.I.V.

L'articolo 1, come novellato, infatti al comma 7 stabilisce che *"Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza."* Ed ancora è previsto che la relazione annuale redatta dal RPCT ai sensi del comma 14, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione, venga trasmessa oltre che all'organo di indirizzo, anche all'O.I.V.

Rinviando per maggiori dettagli al successivo punto C) del presente paragrafo, gli O.I.V. sono chiamati, in particolare, a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e obiettivi di performance ed a tale scopo la normativa prevede, da un lato, la facoltà degli stessi di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di propria competenza (art. 1, c. 8-bis, penultima alinea) e dall'altro la trasmissione della relazione annuale del RPCT anche all'O.I.V. (art. 1, c. 14).

## B) ORGANI DI INDIRIZZO (DIRETTORE E COMITATO DI INDIRIZZO)

Come sopra più volte espresso, nella disciplina novellata, l'elaborazione del PTPC presuppone il diretto coinvolgimento del vertice dell'amministrazione, dovendo questi necessariamente definire gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione i quali costituiscono elemento essenziale ed indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

In considerazione dei poteri e delle funzioni attribuiti agli organi dell'IRPET dalla legge di ordinamento (L.R. 59/1996 e succ. mod.), l'organo di indirizzo che ai sensi della L. 190/2012 è titolare della competenza a individuare e designare all'interno dell'amministrazione del RPCT e di approvare il PTPC su proposta di questi, è stato identificato nel Comitato di Indirizzo e Controllo (si veda infra § 3.1). Tuttavia come esplicitato sopra, proprio in considerazione delle rilevanti competenze di cui dispone un altro organo centrale dell'IRPET è stato ritenuto opportuno coinvolgere nel processo decisionale anche il Direttore. Ed infatti tra i propri compiti il Direttore annovera anche quelli di indirizzo e programmazione, mediante l'elaborazione della proposta di Programma di attività annuale e triennale da sottoporre all'approvazione del CIC.

Gli obiettivi strategico-gestionali, risultanti dal Programma di attività, sono declinati in obiettivi operativi nell'ambito del Piano della performance (PQPO) e in obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza nell'ambito del PTPCT. Inoltre, in raccordo tra definizione della programmazione delle attività dell'Istituto e documenti di programmazione economico finanziaria, il Direttore adotta il bilancio di previsione annuale e pluriennale, trasmettendo il tutto alla Giunta e al Consiglio per l'esercizio dei rispettivi poteri.

In tal modo è assicurato un effettivo coinvolgimento dei due vertici dell'IRPET nella determinazione degli obiettivi di prevenzione della corruzione e nella costruzione della strategia più adeguata di contrasto del fenomeno in relazione alle proprie specifiche aree di rischio.

### C) ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Come evidenziato più avanti nel presente documento (§ 3.2), l'Organismo Indipendente di Valutazione competente per l'IRPET è quello unico per la Giunta Regionale, il Consiglio Regionale e gli Enti Dipendenti, composto da 3 componenti nominati d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, giusto quanto stabilito con la delibera n. 945 del 6 ottobre 2015.

Con il nuovo art. 1, co. 8 bis, della L. 190/2012 viene confermata la connessione, da sempre enunciata dall'Autorità anche nel P.N.A. 2013, tra obiettivi di performance e misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed a tal fine spetta agli O.I.V. verificare la coerenza tra i contenuti di tali atti programmatici, utilizzando i dati relativi all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione della performance.

Il citato co. 8 bis recita, infatti, *“L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*.

Ulteriore conferma della connessione tra obiettivi di performance e garanzia della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni si rinviene anche nel d.lgs. 33/2013, il cui articolo 10 stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico, che deve tradursi in obiettivi di performance individuale ed organizzativa (vedere supra § 1).

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 alla L. 190/2012 hanno rafforzato le funzioni già affidate agli O.I.V. in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, al fine di coordinarle ancora di più con le funzioni ad essi già attribuite ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 in una logica di stretta interlocuzione all'interno dell'amministrazione con il RPCT e verso l'esterno con l'ANAC.

In particolare, relativamente ai poteri di interlocuzione tra RPCT e O.I.V., l'intento delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 (tra gli altri ai commi 7 e 14 dell'articolo 1 L. 190/2012) è quello di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di anticorruzione e di trasparenza. In tal senso, come evidenzia l'Autorità nel PNA 2016, da un lato si prevede la facoltà dell'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dei controlli di sua competenza e, dall'altro, si prevede che la relazione annuale del RPCT sia altresì trasmessa all'OIV.

A ciò deve inoltre aggiungersi che l'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte di ciascuna amministrazione, che la legge pone a carico del RPCT, è svolta con il coinvolgimento dell'OIV, al quale il RPCT segnala *“le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”* (art. 1 co. 7 L. 190/2012) nonché i casi di mancato e ritardato adempimento (art. 43 d.lgs. 33/2013); a tal riguardo all'O.I.V. compete l'attestazione circa l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ex d.lgs. 150/2009.

### **3. ANALISI DEL CONTESTO**

Nel Piano relativo al triennio 2016-2018, in risposta alle indicazioni dell'Aggiornamento 2015 al PNA (determinazione n. 12/2015), prima di delineare il processo di gestione del rischio in IRPET, è stata approfondita l'analisi del contesto in cui l'Istituto opera, ponendo l'attenzione anche sul contesto esterno con l'intento di migliorare così il livello qualitativo di tale analisi.

Infatti, attraverso l'analisi del contesto è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi nell'ente a causa di influenze esterne (sia economiche che sociali/culturali o territoriali) o per le caratteristiche organizzative interne nonché per la natura istituzionale dell'Istituto.

Come auspicato nella determinazione ANAC 12/2015, si è pertanto provveduto ad analizzare il contesto in cui IRPET opera, non solo dal punto di vista interno, conformemente a quanto già fatto nei PTPC precedenti,

andando ulteriormente a specificare le peculiarità legate alla struttura dove si insidia il rischio, ma anche, in modo innovativo, individuando il contesto esterno e le possibili pressioni/minacce che potrebbero compromettere una gestione equa ed imparziale dell'azione dell'Istituto.

### 3.1 CONTESTO INTERNO: ASSETTO ORGANIZZATIVO IRPET

Importante è prima di tutto l'esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, sapere cioè chi siamo e cosa facciamo, oltre alla conoscenza delle politiche, degli obiettivi e delle linee strategiche e programmatiche; ciò con l'intento di verificare come tali dati possano incidere ed avere un impatto sul rischio corruttivo per la propria organizzazione.

L'IRPET è stato istituito con L.R. 10.8.1974, n. 48 ed è stato poi riordinato con L.R. 29.7.1996, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, tra le cui più recenti e significative vi sono quelle recate dalla L.R. 29.12.2010, n. 65, che ha previsto una importante revisione dell'assetto istituzionale ed organizzativo.

Sono organi dell'IRPET, ai sensi della legge istitutiva n. 59 del 1996, come modificata dalla legge n. 65 del 2010:

- il Direttore: nominato direttamente dal Presidente della Giunta Regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con una durata coincidente con quella della legislatura regionale;
- il Comitato di indirizzo e controllo: composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale; quattro membri nominati dal Consiglio regionale, e due designati dal Consiglio delle autonomie locali, con una durata corrispondente a quella della legislatura regionale;
- il Comitato Scientifico: composto da sette membri esperti nominati dal Comitato di indirizzo e controllo su proposta del Direttore dell'IRPET, con una durata coincidente con quella della legislatura regionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti: composto da tre membri nominati dal Consiglio Regionale.

Da tale articolazione risulta l'esistenza di due organi istituzionali deputati ad un controllo "esterno" sull'operato dell'Istituto: l'uno, il Comitato di indirizzo e controllo, di carattere generale sull'intera attività dell'IRPET, l'altro, il Collegio dei revisori dei conti, riguardo gli aspetti contabili e finanziari. In particolare:

- il Comitato di indirizzo e controllo:
  - a. *delibera il programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e quello della Conferenza consultiva;*
  - b. *approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;*
  - c. *nomina i componenti del Comitato scientifico.*
- il Collegio dei revisori dei conti:
  - a. *vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;*
  - b. *esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente che contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione;*
  - c. *esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità;*
  - d. *presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.*

Tale ultimo organo riveste particolare importanza ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione, in quanto effettua un monitoraggio sugli elementi di correttezza della gestione contabile, finanziaria ed economica dell'IRPET.

Visualizzato dunque l'assetto istituzionale dell'IRPET, occorre analizzarne la struttura al fine di delineare il contesto organizzativo di riferimento che è stato oggetto di analisi e sul quale vengono implementate le misure che il presente piano triennale pone al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione.

La **Struttura organizzativa dell'IRPET** è composta da tre aree funzionali: Area della Ricerca, Area dei Servizi alla Ricerca ed Area Amministrativa, ed è articolata in Centri di responsabilità, ognuno dei quali è costituito da un'Area tematica di ricerca e/o da Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse.

Si fa presente che la struttura organizzativa dell'Istituto e l'articolazione delle correlate posizioni dirigenziali è stata recentemente ridefinita dal Direttore con propria determinazione n. 2/2017, con la quale è stata individuata una nuova struttura operativa, nella forma di centro di responsabilità dirigenziale cui sono

attribuiti la neo-istituita Area di ricerca “Analisi intersettoriale, turismo, energia e ambiente” e dei Servizi per le risorse

A seguito della suddetta modifica, l'articolazione delle strutture operative dell'IRPET, nella configurazione di centri di responsabilità dirigenziale con competenza su Aree di ricerca e su Servizi per le risorse, è individuata nel dettaglio che segue:

- 1) **Centro di responsabilità I (struttura operativa complessa)**
  - a. Area di ricerca: territorio, economia pubblica;
  - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: metodi di valutazione delle politiche; gestione dei servizi alla ricerca; progetto di sviluppo organizzativo dei servizi alla ricerca; politiche editoriali.
- 2) **Centro di responsabilità II (struttura operativa complessa)**
  - a. Area di ricerca: lavoro, istruzione, welfare;
  - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: modelli di micro simulazione.
- 3) **Centro di responsabilità III (struttura operativa semplice)**
  - a. Area di ricerca: macroeconomia regionale;
  - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: modelli macroeconomici; coordinamento delle relazioni con gli istituti di ricerca nazionali ed esteri, monitoraggio attività di ricerca (al momento vacante e, nelle more della procedura di assunzione di un nuovo dirigente di ricerca dell'IRPET, temporaneamente assegnato al dirigente responsabile del centro di responsabilità V)
- 4) **Centro di responsabilità IV (struttura operativa semplice)**
  - a. Area di ricerca: sviluppo locale, settori produttivi e imprese;
  - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: politica dei convegni e coordinamento dei seminari; programmi di formazione.
- 5) **Centro di responsabilità V (struttura operativa semplice)**
  - a. Area di ricerca Analisi Intersettoriale, Energia ed Ambiente, Turismo;
  - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: proiezione esterna dell'Istituto, coordinamento delle attività commerciali, servizio informatico.
- 6) **Centro di responsabilità VI (struttura operativa complessa)**
  - a. Attività amministrative e finanziarie;
  - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: sviluppo organizzativo dei servizi amministrativi; controllo di gestione.

Questa articolazione organizzativa evidenzia che a ciascun centro di responsabilità (a cui corrisponde un dirigente diverso) sono attribuiti dei servizi trasversali rispetto all'Ente nel suo complesso.

In tal modo è garantito un maggior controllo sull'operato dei diversi soggetti, in quanto ogni servizio svolge almeno una parte della sua azione nei confronti dell'IRPET nel suo complesso.

Inoltre, nell'ottica di una maggiore efficacia delle funzioni di coordinamento delle strutture operative, è stato individuato un Dirigente con funzioni di coordinamento e vicario del Direttore a cui sono attribuiti, con le specificazioni di competenze nell'ambito delle sue funzioni disposte con determinazione del Direttore n. 30 del 01/10/2014, i seguenti compiti:

- nella posizione di Dirigente coordinatore, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 14 del

Regolamento di organizzazione:

- a. definizione e verifica dei programmi di attività;
- b. rappresentanza esterna in ordine alle competenze scientifiche e di ricerca dell'Istituto;
- c. tenuta dei rapporti con organi e strutture della Regione Toscana e di altri organismi pubblici e privati;
  - nella posizione di Dirigente con funzioni vicarie del Direttore, con le finalità di cui all'articolo 15 del Regolamento di organizzazione, oltre alla funzione di sostituzione del Direttore in caso di sua assenza temporanea, le funzioni integrative nei contenuti di seguito individuati:
- c. programmazione delle risorse umane;
- d. politiche del personale;
- e. gestione delle relazioni sindacali,

Tale figura è chiamata a sovrintendere le attività di settori con competenze trasversali (politiche del personale e coordinamento dei programmi di attività), ed è in grado di monitorare la correttezza dell'operato dei vari settori.

Proprio in ragione di tali funzioni di coordinamento e di integrazione delle attività di una pluralità di strutture operanti su ambiti di competenze omogenee e trasversali, nella persona del Dirigente vicario, dott. Nicola

Sciclone, è stato altresì individuato il Responsabile della trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione.

Al dirigente con funzioni vicarie afferisce la struttura di supporto giuridico, che lo coadiuva anche nello svolgimento degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

A completamento dell'analisi del contesto organizzativo interno si precisa che IRPET è un istituto di piccole dimensioni sotto il profilo numerico del personale in servizio.

Il personale in servizio al 31/12/2016 risulta essere di **41** unità, di cui **32** in ruolo (di cui 4 dirigenti e 28 personale del comparto) e **9** a tempo determinato (di cui 1 dirigente e 8 personale del comparto).

Nella tabella seguente è evidenziata la distribuzione del personale in servizio presso l'IRPET nelle diverse aree funzionali:

#### IL PERSONALE PER AREA FUNZIONALE AL 31.12.2016

Area funzionale	Dirigenti		Comparto		TOTALE
	Ruolo	Tempo determinato	Ruolo	Tempo determinato	
Ricercatori	3	1	11	5	<b>20</b>
Assistenza alla ricerca (istruttori statistici)			6		<b>6</b>
Servizi alla ricerca (segreteria, protocollo, rilevazione presenze, allestimenti editoriali; biblioteca; informatica; struttura supporto giuridico)			8	2	<b>10</b>
Amministrazione	1		3	1	<b>5</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>41</b>

Come evidenziato dalla tabella, il personale afferente i servizi "strumentali" e "trasversali" dell'ente è così composto:

- "Servizi alla ricerca": 2 addetti per Segreteria, Protocollo, Rilevazione presenze; 1 informatico; 3 per gli Allestimenti editoriali e convegnoistica; 1 per la Biblioteca; 1 per Centralino; 2 per la Struttura di supporto giuridico
- "Servizio Attività amministrative e finanziarie": 4 addetti amministrativi

Il personale afferente i vari servizi è composto da profili che presentano professionalità specifiche collegate alle competenze del servizio medesimo e, pertanto, tra loro non sostituibili.

Tuttavia, a garanzia della prevenzione della corruzione, interviene il fatto che tali soggetti operano non solo nei confronti del proprio dirigente di riferimento, ma nei confronti dell'intera struttura dell'IRPET, compreso il Direttore. Pertanto, ogni Centro di responsabilità nonché il Dirigente vicario si avvale dell'operato dei diversi servizi, potendone altresì valutare l'efficacia e la correttezza nell'ambito della prestazione organizzativa di ciascun dipendente. Non solo, nell'ottica di garanzia della legittimità dell'operato dei vari servizi- salvo le peculiarità tipiche del Servizio Amministrazione che richiedono specifica professionalità da parte del Dirigente di riferimento- il Direttore può effettuare una rotazione nell'attribuzione dei servizi ai vari centri di responsabilità e, dunque, ai vari dirigenti, quale misura concreta atta a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione.

Rinviando per maggiori dettagli alle pagine che precedono (§ 2A), la ricostruzione del quadro organizzativo sopra esposta mostra che rispetto alla precedente edizione del Piano 2016 risulta impossibile per l'IRPET l'adozione di soluzioni organizzative volte a rafforzare la struttura di supporto del RPCT. Come più volte spiegato, a supporto del RPCT nello svolgimento dei suoi compiti e funzioni, nell'ottobre 2014 è stata costituita la 'Struttura di supporto giuridico', assegnata alla competenza ed alla responsabilità organizzativa, gestionale e di risultato del Dirigente coordinatore con funzioni vicarie del Direttore (Dirigente Vicario), titolare dell'incarico di RPCT dell'IRPET.

Tale struttura è stata costituita avvalendosi delle risorse già presenti all'interno dell'organico dell'Istituto con competenze relativamente alla gestione amministrativo-giuridica delle attività, in possesso di specifiche professionalità idonee alle funzioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; si tratta peraltro

di risorse non dedicate esclusivamente alla materia in esame, ma impegnate in molteplici attività (gestione del personale, adeguamento della normativa, gestione dei contratti).

L'analisi del contesto interno conferma dunque la criticità proprio con riferimento alla struttura supporto giuridico, in quanto composta da solo due unità (di cui peraltro una di ruolo ed una a tempo determinato) e rispetto alla quale si configura un concreto pericolo di congestione di attività tra loro molto diverse in capo alle stesse persone, peraltro si ripete uniche dotate di professionalità adeguate ai citati adempimenti.

In considerazione di tali circostanze è evidente l'impossibilità del RPCT di ricorrere al personale di altri uffici al fine di rafforzare la struttura organizzativa a supporto dello stesso, poiché - come sopra esplicitato - si tratta di personale dotato di professionalità diverse ed inidonee rispetto a quelle necessarie.

Permangono le difficoltà legate alle ridotte dimensioni dell'ente ed alla natura dello stesso, quale ente di ricerca: non è infatti possibile operare una rotazione del personale nei settori più a rischio, dato che il personale presenta professionalità totalmente diverse rispetto a quelle necessarie per l'assolvimento di determinati compiti (si pensi al settore contratti, quale area ad alto rischio di corruzione).

In particolare risulta impossibile operare una distinzione nei compiti o una rotazione del personale in quelle che sono le attività a maggior rischio di corruzione, perché i numeri e le professionalità interne non lo consentono, dato che la maggior parte del personale è interessato in attività prettamente di ricerca scientifica e non ha conoscenze amministrative tali da consentire la gestione dei rapporti contrattuali esterni.

Con riferimento a tale particolare situazione interna, tuttavia, se dal lato del personale addetto agli adempimenti non è possibile intervenire anche le restrizioni legislative in materia di assunzioni, dal lato dei responsabili degli uffici si tende ad attribuire a ciascuno di essi autonoma responsabilità in merito alla gestione dei budget e alla realizzazione degli obiettivi, salvo alcune figure trasversali quali il Dirigente Amministrativo ed il Dirigente Vicario chiamati ad operare su aspetti relativi all'intera struttura.

La spartizione della responsabilità da parte dei dirigenti fa sì che gli addetti operino non con un unico referente ma con molteplici dirigenti, ciascuno in relazione al proprio settore di attività e/o ricerca.

Così facendo, si tende da un lato ad evitare un accentramento dei poteri in capo ad un solo soggetto e dall'altro a garantire una responsabilizzazione di tutti i dirigenti, fermo restando il controllo generalizzato sul loro operato sia dal punto di vista finanziario, ad opera del competente dirigente, sia dal punto di vista organizzativo, attraverso le figure del Direttore e del Dirigente Vicario.

### 3.2 CONTESTO ESTERNO

La piena ed effettiva ricerca del rischio corruttivo per la propria organizzazione richiede oltre all'analisi dell'assetto istituzionale, dell'articolazione delle strutture operative e dei processi organizzativi, anche l'esame dei dati relativi all'incidenza dei fattori esterni che caratterizzano l'operato dell'Istituto sulle dinamiche corruttive. L'analisi del contesto esterno ha dunque come obiettivo quello di individuare come le caratteristiche, intese come variabili sociali, economiche, culturali, in cui l'IRPET opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Si tratta di individuare le principali influenze e/o pressioni a cui l'Istituto può essere sottoposto, al fine di comprendere quali siano effettivamente le minacce di corruzione e, quindi, di adottare misure efficaci ad eliminare e/o prevenire fenomeni corruttivi.

Le informazioni ed i dati che possono essere indicativi a tale scopo per un ente, quale IRPET, che non è un ente territoriale e svolge la sua azione essenzialmente nel campo della ricerca, sono quelle di carattere economico e politico, relative ai finanziamenti ed agli indirizzi/obiettivi al medesimo assegnati.

L'IRPET, come stabilito dalla legge istitutiva (L.59/96 e s.m.i), è ente dipendente della Regione Toscana, dotato di personalità giuridica, che svolge attività di studio, ricerca e consulenza nell'ambito dell'analisi economica, sociale e territoriale, sia per la Giunta che per il Consiglio regionale.

È finanziato con il contributo regionale ordinario per la copertura delle spese di funzionamento, dagli ulteriori contributi regionali per l'esecuzione di attività eccedenti il programma istituzionale e dai proventi della vendita di servizi ad enti pubblici diversi da Regione Toscana ed a soggetti privati, peraltro solo residuali.

Da tale previsione legislativa risulta dunque evidente che è la Regione il principale interlocutore dell'IRPET: essa individua ed assegna ad IRPET gli ambiti tematici e detta gli indirizzi programmatici delle proprie ricerche ed analisi, per lo svolgimento dei quali eroga contributi che rappresentano la prevalente fonte di finanziamento dell'Istituto.



Se infatti, sempre secondo quanto previsto dalla legge di ordinamento istitutiva sopra citata, IRPET può svolgere anche attività per conto di soggetti pubblici e privati esterni, diversi dalla Regione, resta comunque il limite della loro compatibilità con i compiti istituzionali di cui all'art. 2.

Dunque, la maggior influenza sull'attività dell'IRPET è indubbiamente legata al rapporto con le strutture regionali, derivante dalla stessa natura dell'ente, quale ente regionale, i cui organi sono di nomina regionale e le cui strategie operative sono stabilite nei programmi di attività, annuale e pluriennale, che vengono trasmessi alla Giunta ed al Consiglio regionale, unitamente al Bilancio di previsione.

Legato inoltre alla sua natura regionale, altro fattore di criticità è invero ravvisabile nella dimensione territoriale dell'operato dell'IRPET.

Il fatto di occuparsi di programmazione regionale lega infatti l'Istituto, prevalentemente ed inevitabilmente, al territorio toscano ed ai suoi principali interlocutori: non solo dunque la Regione, ma anche gli enti pubblici locali toscani, ovvero le Università, le Camere di Commercio, le società toscane che operano analisi territoriali, ovvero coloro che hanno un'ampia conoscenza dei dati relativi alla Toscana.

Tuttavia, a fronte di tale "limite geografico" che potrebbe rilevare come fattore di rischio nell'analisi del contesto esterno, preme sottolineare che l'attività dell'IRPET, proprio perché relativa allo studio e ricerca, è soggetta ad una forma indiretta di controllo generalizzato.

Infatti, i risultati dell'attività dell'IRPET sono oggetto di rapporti periodici e di relazioni specifiche presentati in forma pubblica (convegni e seminari) e sono raccolti nelle pubblicazioni dell'Istituto, a disposizione sia in forma cartacea (volumi che possono essere richiesti all'Istituto attraverso il servizio di biblioteca e documentazione) che elettronica (consultabili e scaricabili dal sito web).

Ciò garantisce massima trasparenza sull'attività svolta e massima accessibilità alle ricerche compiute dall'Istituto, nonché consente una valutazione sul suo operato a portata di chiunque sia interessato.

Inoltre, la volontà di IRPET di allargare, nei limiti del possibile, il raggio della sua attività e di interlocutori è rilevabile sia nei suoi numerosi interventi e partecipazioni a convegni di carattere nazionale o interregionale, sia nei rapporti intessuti a livello europeo (con la partecipazione anche a progetti europei) ed a livello internazionale con riferimento alla costruzione di modelli (macroeconomici ed econometrici).

Come sopra accennato (§ 1 lett. C), è poi da rilevare la presenza di un organismo del tutto esterno all'IRPET che effettua un controllo sulla performance dell'Istituto: **l'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.)** in carica competente per IRPET, infatti, è stato istituito con Decreto del Presidente della Giunta n. 15 del 10 febbraio 2016.

Per effetto di quanto stabilito con la delibera n. 945 del 6 ottobre 2015 detto Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è ora unico per la Giunta Regionale, il Consiglio Regionale e gli Enti Dipendenti ed è composto da 3 componenti nominati d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

In conformità con la normativa di riferimento sia regionale di cui al capo IIIbis del Regolamento approvato con D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R e succ. modifiche, sia nazionale ed in particolare dal d.lgs. 150/2009, l'O.I.V. esplica funzioni di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché del sistema di premialità, valutando l'operato dell'Istituto.

## **SEZIONE II – Processo di gestione del rischio**

### **1. AREE DI RISCHIO**

#### La mappatura dei processi: le aree di rischio obbligatorie ed ulteriori

L'articolo 1, comma 9, della L. 190/2012, alla lettera a), elenca tra i contenuti dei PTPC l'individuazione delle "attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione (...)".

A tal proposito, nell'aggiornamento 2015 al PNA, al fine di superare le carenze riscontrate nella valutazione dei PTPC degli anni precedenti, l'Autorità aveva invitato le amministrazioni ad apportare delle "correzioni di rotta", fornendo all'uopo delle indicazioni utili per una corretta redazione del Piano e di conseguenza per una concreta ed efficace gestione del rischio di corruzione.

Si sottolineava in particolare che momento e fase fondamentale da cui dipende la corretta impostazione dell'intero processo di gestione del rischio nelle diverse fasi in cui si articola, è costituito dalla accuratezza ed esaustività della mappatura dei processi e dell'analisi di tutte le aree di attività.

Nella mappatura sono evidenziate le attività attraverso le quali si espletano le funzioni di ogni singola struttura interna. Tale mappatura costituisce la base per l'analisi del rischio di corruzione. A partire da essa è, infatti, possibile identificare le attività da monitorare attraverso azioni e misure di prevenzione ed individuare le attribuzioni specifiche di ciascun ufficio in materia.

Dato che attuare una mappatura generalizzata costituisce operazione molto complessa, che presuppone una attenta ed accurata auto-analisi organizzativa, nell'aggiornamento al PTPC 2016-2018 sono state evidenziate le difficoltà organizzative dell'Istituto, legate alle ridotte dimensioni organizzative e di risorse adeguate disponibili, che impediscono di procedere nell'immediato ad una mappatura generalizzata e completa su tutta l'attività svolta.

Accogliendo dunque gli indirizzi suggeriti dall'Autorità, la quale ha precisato che la completezza del censimento deve avvenire compatibilmente con le situazioni di particolare difficoltà proprie di ciascuna amministrazione, con il PTPC 2016-2018 è stato perciò adottato un livello di approfondimento destinato ad essere completato in un arco temporale più ampio, con l'intento di estendere e generalizzare la mappatura dei processi di rischio.

Tale esame ha preso le mosse da una ricognizione più accurata delle aree di rischio, anche ulteriori a quelle individuate nell'articolo 1, comma 16, della L. 190/2012 e dall'All. 2 al PNA adottato con deliberazione n. 72/2013 come ambiti obbligatori che, se presenti nell'amministrazione, sono riconosciuti *ex lege* come aree e settori di attività a rischio di corruzione.

Si fa presente che fin dalla prima stesura del PTPC la ricognizione delle aree di rischio, propedeutica alla "mappatura dei processi", è avvenuta sulla base del contesto organizzativo e delle finalità istituzionali di IRPET, non limitandosi a ripetere meramente l'indicazione delle cd. aree generali ed 'obbligatorie' di cui al PNA, rinvenibili nelle attività svolte dall'Istituto, ma allargandosi anche alla ricerca delle ulteriori aree di rischio, definite "specifiche", che rispecchiano le specificità delle strutture e dell'assetto funzionale e correlate ai compiti istituzionali ed all'assetto organizzativo di IRPET.

Nello specifico le principali attività di IRPET, date le competenze attribuite dalla legge di ordinamento (L.R. 59/1996), afferiscono all'attività di studio, ricerca e consulenza in materia di programmazione economica, sociale e territoriale. Per l'esecuzione di tali attività, ai dirigenti di IRPET responsabili di struttura operativa, ciascuno per le attività e per i progetti riguardanti la disciplina oggetto dell'area di ricerca cui sono preposti e comunque assegnati alla propria struttura, sono attribuite funzioni gestionali e amministrative.

Da quanto sopra ne è disceso che solo due delle quattro aree di rischio individuate come obbligatorie dall'art. 1 comma 16 della L. n. 190/2012 e dall'Allegato n. 2 al PNA, sono applicabili all'ordinamento dell'IRPET-quali l'area **A**. Acquisizione e progressione del personale e l'area **B**. Affidamento di lavori, servizi e forniture- mentre le attività dell'IRPET non sono riconducibili nelle restanti due aree – Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Autorizzazioni e concessioni) e Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari).

Seguendo invece le indicazioni del PNA secondo cui "*sin dalla fase di prima attuazione è raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel PTPC ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto*", fin da subito sono state individuate altre aree, ulteriori a quelle obbligatorie sopra riportate, che attengono specificatamente alle caratteristiche peculiari del nostro ente e nelle quali sono ravvisabili fattori di rischio, quali il pagamento dei debiti dell'amministrazione e la stipula di convenzioni e/o accordi di collaborazione con soggetti pubblici.

Ed ancora, con la determinazione 12/2015 recante l'Aggiornamento 2015 al PNA, in funzione della generalizzazione della mappatura dei processi di rischio interni a ciascuna amministrazione, l'ANAC ha individuato altre aree ad alto livello di probabilità di eventi rischiosi, quali:

1. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
2. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
3. Incarichi e nomine
4. Affari legali e contenzioso

invitando le amministrazioni a riesaminare ed identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi- compito che IRPET risulta aver fin dall'inizio assolto, come sopra evidenziato.

Con riferimento alla natura e funzioni dell'IRPET, veniva tuttavia rilevato che le predette aree di rischio, individuate nella determinazione n. 12/2015 come "generali", risultano solo parzialmente riconducibili

all'operato dell'Istituto e che le attività di interesse risultano già sostanzialmente ricomprese nelle aree già previste nei passati PTPC, non ravvisando dunque l'opportunità di introdurre tali nuove aree generali. Viceversa, l'indagine di approfondimento effettuata in occasione dell'edizione 2016-2018 ha condotto all'individuazione di una nuova area di rischio "specificata", ulteriore a quelle obbligatorie e legata alle peculiari funzioni di studio e ricerca dell'IRPET, denominata **Gestione di progetti di ricerca**, sia finanziati con il fondo di finanziamento ordinario sia da fondi strutturali europei o da altri fondi nazionali o regionali a specifica destinazione.

È stato infatti considerato come questa macroarea interessi attivamente l'operato dell'IRPET nelle sue diverse componenti organizzative, riguardando tutti i Dirigenti dell'Istituto e tutto il personale: sia i ricercatori che strutture trasversali come gli allestimenti editoriali, il Supporto giuridico ed il Servizio Amministrativo interessato nella fase di rendicontazione.

Inoltre si è mutata la denominazione dell'Area B da "Processi di affidamento di lavori, servizi e forniture" a quella più generica "Contratti pubblici", al fine di comprendere al suo interno non solo le attività relative alla fase dell'affidamento (ovvero di individuazione del soggetto contraente) ma anche tutte le ulteriori fasi di realizzazione/esecuzione del contratto.

A seguito della suddetta integrazione di analisi l'elenco delle aree di rischio dell'IRPET risultante dal PTPC 2016-2018 è il seguente:

- **Area di rischio A: Processi di acquisizione e progressione del personale**
- **Area di rischio B: Contratti Pubblici ai sensi del D.Lgs. 163/2006**
- **Area di rischio C: Processo relativo pagamento dei debiti dell'amministrazione**
- **Area di rischio D: Stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici per attività di interesse comune e corresponsione di contributo**
- **Area di rischio E: Gestione di progetti di ricerca**

All'individuazione delle aree di rischio, è seguito l'avvio dell'approfondimento della mappatura dei processi di rischio, riportata in apposita tabella predisposta all'uopo. Seguendo infatti le indicazioni fornite dall'ANAC nella determinazione n. 12/2015, l'analisi si è indirizzata verso la ricerca di tutte le attività svolte entro le macro-aree rilevate, non solo considerando i procedimenti amministrativi in senso stretto, ma estendendo l'indagine a tutti i processi e cioè anche a quelle attività non destinate a concludersi con l'adozione di un provvedimento o comunque che non abbiano un destinatario diretto o indiretto.

Con il presente aggiornamento sono stati colti ulteriori spunti di riflessione, anche e soprattutto alla luce delle novità normative che hanno investito la materia (dal nuovo codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016 al D.Lgs. 97/2016). Tale supplemento di indagine ha condotto, anzitutto, a ravvisare la necessità di ridenominare l'area di rischio B 'Contratti pubblici', eliminando il riferimento all'oggi abrogato D.Lgs. 163/2006. Rinviando al paragrafo 3 della sezione II del presente documento, si anticipa sin da ora che l'area contratti pubblici è quella che nel corso del 2016 ha presentato maggiori criticità, determinate in particolare dell'entrata in vigore del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici), per effetto del quale si sono inevitabilmente registrati arresti e rallentamenti alla programmazione definita nel PTPC 2016-2018.

Dalla Tabella (Allegato A), scaturita dall'attività di rilevazione e valutazione dei processi amministrativi gestiti dalle strutture operative, risultano i vari processi e/o attività o fasi di essi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi, raggruppati nelle seguenti macroaree di rischio ridefinite nel senso sopra esposto:

- **area di rischio A: "Acquisizione e progressione del personale"** articolate nei sotto processi di reclutamento, progressioni di carriera ed economiche, conferimento di incarichi di collaborazione, conferimento di incarichi dirigenziali, conferimento di incarichi di P.O., incarichi extra-impiego al personale dipendente di IRPET, procedure di valutazione di illeciti disciplinari, gestione assenze-presenze; permessi; telelavoro;
- **area di rischio B: Contratti Pubblici**, articolato nei sotto processi di procedure negoziate di acquisizione in economia, affidamenti diretti, adesione a Convenzioni/accordi quadro/contratti aperti, altro;
- **area di rischio C: Processo relativo al pagamento dei debiti dell'amministrazione**, articolate nei sotto processi di liquidazione e pagamento,
- **area di rischio D: Stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici per attività di interesse comune** e corresponsione di contributo.
- **area di rischio E: Gestione dei progetti di ricerca**: comprensiva dei processi di programmazione attività, formazione gruppi di lavoro, procedure affidamento all'esterno di servizi (rinvio ad area di rischio B),

Il percorso – in ampia parte eseguito - non può ancora dirsi concluso, alla luce delle carenze organizzative, diffusamente illustrate anche in premessa al presente Piano, in ragione delle quali il completamento della mappatura è previsto sia ampliato solo in un arco di tempo più lungo.

Inoltre altra ragione del rallentamento è l'incertezza del quadro normativo delineatosi nell'ultimo anno. In particolare, per una mappatura più dettagliata ed accurata dei processi relativi all'area di rischio B "Contratti Pubblici", si attendono indicazioni chiare e definitive in ordine alla portata applicativa del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016); solo a seguito di indicazioni legislative e regolamentari precise, anche da parte della centrale di committenza regionale, sarà possibile per l'Istituto definire e disciplinare le procedure di acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento delle strutture e per le attività istituzionali e conseguentemente operare un più generale censimento delle attività e dei processi, non solo relativamente alla fase di scelta del contraente e di affidamento, ma anche a quella di stipula e di esecuzione del contratto.

## 2. IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO

Nel PNA 2016, nella consapevolezza della portata e dell'impegno derivanti dall'attuazione degli obblighi in materia (anche solo in termini di piena ed effettiva comprensione della loro portata da parte delle diverse amministrazioni in relazione alle specifiche peculiarità organizzative e funzionali), l'Autorità tiene ferme le indicazioni in ordine alle fasi in cui il processo di gestione del rischio deve articolarsi e, per quanto interessa questa parte, la metodologia di identificazione ed analisi/valutazione dei rischi.

In particolare, l'ANAC ribadisce che sono confermate le indicazioni metodologiche fornite con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA le quali, sebbene non vincolanti, sono importanti per la corretta progettazione di un sistema di prevenzione contestualizzato rispetto all'Ente di riferimento.

Esposta l'individuazione delle aree di rischio e la correlata mappatura dei processi, è di seguito sviluppata la fase relativa alla identificazione ed analisi del rischio per ciascuno dei processi censiti.

Come anticipato in chiusura della descrizione della mappatura dei processi l'attività di analisi e gestione del rischio viene effettuata – secondo le indicazioni dell'ANAC contenute nell'Aggiornamento 2015 al PNA - catalogando gli eventi rischiosi e ricercando le cause degli eventi individuati per ciascun processo.

Come indicato dall'Autorità Anticorruzione nell'aggiornamento 2015 al PNA, l'analisi del rischio è essenziale al fine di :

- *comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli*
- *definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti ed il livello di esposizione al rischio dei processi.*

Relativamente all'individuazione e comprensione delle cause degli eventi rischiosi, seguendo l'elenco esemplificativo indicato dalla stessa Autorità nella più volte citata determinazione 12/2015 nel PTPCP 2016-2018 sono state riportate possibili cause di eventi rischiosi in relazione a processi svolti da IRPET:

- a) mancanza di controlli
- b) mancanza di trasparenza
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza normativa di riferimento
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- e) scarsa responsabilizzazione interna
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.

Tali cause possono essere valutate con riferimento a ciascun processo anche relativamente al nostro Ente.

Il presente aggiornamento opera come sopra detto un'importante novità rispetto al passato, introducendo l'individuazione delle azioni relative ai processi. Si tratta di aspetto che assume rilevanza al fine della corretta e concreta identificazione anche degli eventi e delle relative cause di rischio.

A tal fine, con riferimento ad ogni singolo processo (tabella A) è stata valutata la sussistenza o meno delle cause di rischio sopra elencate: attraverso un incrocio dei dati, si è perciò definito quali siano i possibili fattori rischiosi che interessano le diverse attività, in modo da poter individuare misure più efficaci e concrete di prevenzione della corruzione, in quanto collegate direttamente, e non più solo astrattamente, alla causa in cui si insinua il rischio.

L'analisi incrociata delle cause di rischio in relazione alle azioni svolte inerenti ciascun processo interno alle 5 macroaree sopra indicate è visibile nell'allegato C al presente documento.

Per quanto attiene al secondo aspetto, relativo all'identificazione degli eventi rischiosi, l'ANAC pone particolare attenzione a questa fase, in quanto *“un evento rischioso non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.”*

Al fine di porre in essere tale analisi, inoltre, l'Autorità invita ad acquisire il maggior numero di fonti informative (procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici, casi giudiziari e altri dati di contesto esterno)

Tuttavia, per quanto attiene ad IRPET, mancano dati oggettivi da prendere come riferimento per l'analisi del rischio, dato che, al momento, non si hanno né dati giudiziari né procedimenti disciplinari pendenti né ricorsi amministrativi in tema di affidamento. Anche l'assenza di tali dati, comunque, si ritiene essere indicativa: indubbiamente le stesse dimensioni e la natura dell'Istituto facilitano la mancanza di contestazioni e controversie, ma è altresì palese la volontà dell'IRPET di operare nel rispetto delle regole.

Lo stesso dicasi per la mancanza di procedimenti disciplinari, indice di un clima di cooperazione e di una cultura dell'etica del lavoro che caratterizza i dipendenti dell'IRPET.

Analogo discorso può farsi per i dati di natura percettiva relativi alle valutazioni espresse da soggetti interessati, quali ad esempio, segnalazioni pervenute, reclami, o rassegne stampa. Sono stati attivati da IRPET i canali volti all'acquisizione di tali riscontri, che tuttavia, ad oggi, non risultano pervenuti.

L'unico canale attraverso cui, ad oggi, sono state recepite informazioni utili a valutare i rischi di corruzione, è quello interno, legato agli incontri periodici tra dirigenti, dirigenti e Direttore e con lo staff di riferimento, in particolare con la Struttura Supporto giuridico.

A tal fine si è ritenuto utile procedere ed inserire tra le misure di prevenzione, apposite riunioni di coordinamento in cui analizzare lo stato di avanzamento di quelle già individuate, nonché rispondere alle emergenti problematiche ed ai possibili rischi che nel corso dell'anno possono manifestarsi.

### **3. VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO**

Venendo dunque alla fase in cui culmina la gestione del rischio e cioè alla valutazione del rischio, si rileva che fin dal PTPC 2014-2016, IRPET ha proceduto utilizzando la metodologia suggerita dal P.N.A. per la misurazione del livello di rischio dei vari processi e/o procedure mappati, in relazione ai fattori di rischio individuati.

Anche nel presente Piano per il triennio 2017-2019 resta immutato il metodo di valutazione del rischio finora utilizzata, come precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel PNA 2016, la quale – conscia della fase transitoria e di grandi mutamenti che stanno attraversando le amministrazioni – ha deciso di “confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi” ritenendole “indicazioni centrali per la corretta progettazione di misure di prevenzione contestualizzate rispetto all'ente di riferimento”.

Nell'ambito delle aree di rischio risultanti dalla mappatura, come risultanti dalle odierne revisioni, si è dunque proceduto all'applicazione della tabella di valutazione del rischio (di cui all'allegato 5 al P.N.A. 2013) a ciascuno dei processi – procedimenti – attività rilevati, producendo una separata scheda riepilogativa dei risultati numerici emergenti dal calcolo degli indici di valutazione della probabilità e degli indici di valutazione dell'impatto previsti, per giungere alla determinazione del rispettivo livello di rischio.

La stima della probabilità tiene conto, oltre ai fattori discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, anche dei controlli già in atto, in relazione alla loro efficacia rispetto al rischio considerato.

Gli indici medi di probabilità e di impatto, applicati a ciascun processo a rischio, sono stati moltiplicati tra loro onde ottenere il valore complessivo che esprime il livello di rischio, compreso in una scala di valore da 0 a 25.

Gli esiti del lavoro di indicizzazione sono contenuti nella tabella allegata (allegato A) al presente PTPC. Dall'esame di tali dati risulta che la media finale del rischio è pari a 4,083 in una scala valoriale 0/25 (risultante dal prodotto tra il rischio della probabilità moltiplicato per il rischio dell'impatto). In nessun caso il livello di rischiosità è superiore a 10.

### **4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: AZIONI E MISURE PER LA PREVENZIONE**

L'impostazione relativa alla gestione del rischio, elaborata nel PNA 2013 e confermata nel relativo Aggiornamento 2015, resta ferma anche con riferimento alla distinzione tra misure generali e specifiche, in luogo di quelle obbligatorie ed ulteriori.

Nel PNA 2016 la scelta dell'Autorità è stata invece quella di svolgere approfondimenti su temi specifici, come nel caso della rotazione, o in altri casi di fornire alcune indicazioni integrative più specifiche, come quelle concernenti la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower) o ancora alcuni nuovi indirizzi interpretativi, riservandosi di intervenire con successive apposite Linee Guida, come per la misura della trasparenza, oggetto di profonde innovazioni apportate dal D.Lgs. 97/2016.

Sui codici di comportamento ed altre misure generali l'Autorità, richiamando e confermando gli orientamenti già espressi nell'Aggiornamento 2015 al PNA circa i loro contenuti e la loro valenza (in particolare che le varie amministrazioni debbono adottare codici interni che non si risolvano in una generica ripetizione di quello nazionale di cui al D.P.R. 62/2013, ma che contengano una disciplina che, partendo da quella generale, poi diversifichi i doveri in funzione della specificità di ciascuna amministrazione), si è riservata di adottare linee guida specifiche in tal senso.

Premesso quanto sopra, in continuità con quanto già effettuato nel Piano 2016-2018 in accoglimento delle precisazioni dell'Autorità, anche per la presente edizione si è proceduto per ciascun processo di rischio mappato a definire le misure atte a prevenire il fenomeno corruttivo, individuando altresì i responsabili della loro attuazione e la tempistica di riferimento.

In particolare, in relazione ai rischi individuati per ciascun processo o fase di esso (riportati nella citata tabella A), sono state individuate le misure di prevenzione superando l'originaria e fuorviante distinzione tra obbligatorie e ulteriori ed utilizzando invece quella tra **misure generali e specifiche** nell'ambito di ciascuna delle quali possono rientrarvi tanto misure obbligatorie quanto misure ulteriori.

Sulla base dell'esito delle valutazioni di rischio riportate nella tabella A, per ciascun gruppo procedimenti/attività all'interno delle aree di rischio sono stati evidenziati i principali rischi di corruzione, con l'indicazione dei principali fattori di rischio per ciascun settore di attività, nonché le strutture coinvolte e relativi controlli e/o misure attuate e da implementare, sia di carattere obbligatorio che ulteriore, come riportati nella tabella di cui all'Allegato B.

#### 4.1 MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Le misure generali di carattere trasversale riguardano l'intera attività dell'Istituto e, come tali, la loro attuazione riguarda più uffici e più referenti.

Esse sono individuate al fine di prevenire il verificarsi del fenomeno corruttivo con riferimento ad intere aree di rischio o con riferimento, ancora più generale, al modo in cui IRPET programma, pianifica, opera sia all'interno della propria organizzazione, sia verso l'esterno.

Alcune misure generali, di **carattere "ulteriore"**, in quanto individuate con specifico riferimento alla realtà dell'IRPET, sono **già in atto**, come risulta nella tabella allegato B. Si tratta di alcuni strumenti gestionali ed organizzativi che costituiscono di per sé utili ausili per la prevenzione della corruzione, quali:

- il sistema informativo delle attività dell'Istituto in rapporto alle strutture (centri di responsabilità) cui sono assegnate;
- il coordinamento della gestione da parte dei dirigenti ed, in particolare, gestione del personale integrata e partecipata tra i vari dirigenti;
- lo svolgimento di incontri e riunioni di coordinamento periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi E Direttore per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali (riunione di coordinamento).
- la procedura di controllo di regolarità contabile, esercitata dal dirigente amministrativo per gli atti amministrativi e di diritto privato assunti dal Direttore e dai dirigenti e le proposte di deliberazione di competenza del Comitato di indirizzo e controllo, che comportano entrata o spesa
- il meccanismo di pubblicità e trasparenza sul proprio sito istituzionale dei propri atti, muovendo dalla considerazione del nesso stretto ed inteso, sancito dalla stessa normativa nazionale, tra principio di trasparenza e prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione.

Tra le misure di carattere generale, trasversali in quanto interessano l'intera attività, **di tipo "obbligatorio"**, la cui applicazione discende cioè direttamente dalla legge, anche alla luce degli approfondimenti e delle indicazioni integrative del PNA 2016, meritano trattazione specifica quelle relative ai seguenti aspetti :

- La trasparenza
- La formazione
- Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Tutela del whistleblower
- Altre iniziative

Si tratta infatti di misure generali su cui o lo stesso legislatore ovvero l'ANAC, entro la sfera di sua competenza, sono intervenuti recentemente e che, pertanto, prevedono adempimenti specifici che IRPET è chiamato ad assolvere. Nei paragrafi successivi ne viene illustrato lo stato di attuazione e quali miglioramenti/correzioni l'Istituto è chiamato ad adempiere nel breve e lungo periodo.

#### a) Trasparenza

Come evidenziato dalla prima edizione del PTPC, la trasparenza è una misura di rilevanza fondamentale per la prevenzione della corruzione. Sull'attuale quadro normativo in materia di trasparenza è intervenuto con numerose e rilevanti innovazioni il D.Lgs. 97/2016.

Innanzitutto, in un'ottica di razionalizzazione, mediante abrogazioni o integrazioni, tale decreto ha modificato i diversi obblighi di pubblicità. Tutti gli obblighi di pubblicazione e di trasparenza continuano ad essere assolti attraverso la apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee Guida approvate con delibera del 28.12.2016, n. 1310, sostitutive della delibera n. 50/2013 che è stato finora il riferimento in materia.

Anche a fronte dell'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato in base al quale chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali sia previsto l'obbligo di pubblicazione), nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge, la nuova disciplina ha altresì chiarito l'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza (nuovo articolo 2bis del D.Lgs. 33/2013).

Tra le modifiche di maggior rilievo vi è poi quella per cui dal 2017 è abrogato l'obbligo di redazione del Programma triennale per la trasparenza ed integrità (PTTI) previsto dalla precedente versione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013. Più esattamente, la nuova disciplina prevede l'unificazione e confluenza dei contenuti del PTTI nel PTPC, che adesso diventa anche della trasparenza (PTPCT).

Alla luce degli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. n.33/2013 come modificato con D.Lgs. 97/2016 in vigore dal 23/12/2016, in particolare come disciplinato dal novellato dall'art. 10 comma 1, si indica che responsabile per l'IRPET della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto n.33/2013 è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza con il coinvolgimento dei dirigenti responsabili delle diverse strutture operative, ciascuno per i dati e le informazioni relative all'ambito di attività di rispettiva competenza, come esposto nel dettaglio nella sezione III.

A tale riguardo, si rinvia alla SEZIONE III del presente Piano, specificamente dedicata alla trasparenza in ordine ai contenuti specifici risultanti dalle novità normative (nuovo ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione, qualità dei dati, dati ulteriori, obiettivi strategici in materia di trasparenza, decorrenza dei nuovi obblighi, nuova disciplina sull'accesso civico, le diverse forme e limiti), in conformità con le recenti Linee guida dell'Autorità n. 1309 e 1310 del 2016.

#### b) Formazione

L'erogazione della formazione in materia per il personale dell'IRPET è in corso di attuazione.

Le attività formative avviate con la prima edizione 2014-2016 del P.T.P.C., da realizzare nell'arco del triennio di applicazione del Piano, sono distinte in processi di formazione di base e di formazione continua per aggiornamenti relativamente all'espletamento delle attività a rischio di corruzione. In particolare, a decorrere dal 2015 è stato proposto di intraprendere due percorsi formativi differenziati, suddivisi in base ai destinatari:

a) una formazione di base indistinta per tutto il personale, che sarà erogata internamente e sarà diretta alla conoscenza generale sugli aspetti della normativa anticorruzione e trasparenza, con particolare riguardo ai principi dell'etica del lavoro pubblico e della legalità, alla disciplina della trasparenza e pubblicità, all'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, nonché all'illustrazione del Codice di comportamento

b) una formazione di livello specifico "continua" per l'aggiornamento continuo, indirizzata ai dirigenti e ai dipendenti direttamente coinvolti nell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione, in quanto impegnati in attività a rischio, già avviato per questi ultimi nel corso del 2014. Tale formazione comprenderà oltre alla formazione generale, gli aggiornamenti ed approfondimenti specifici sulle aree di rischio individuate nel P.T.P.C. (appalti, personale, pagamento dei debiti, convenzioni e accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, gestione dei progetti di ricerca)

Compatibilmente con il regolare e corretto assolvimento dei diversi compiti istituzionali, l'attuazione di tali obiettivi formativi è programmato che avvenga nel corso del triennio 2016-2018 di applicazione del Piano, privilegiando inoltre la formazione del personale direttamente impegnato nelle attività più esposte al rischio. Tra gli obiettivi delle iniziative di formazione che l'Istituto intende portare avanti, oltre all'implementazione della conoscenza della normativa e delle sue evoluzioni da parte dei soggetti più direttamente interessati all'adozione ed all'applicazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione, vi è poi quello di diffondere una conoscenza e cultura della legalità estesa a tutti i settori di attività dell'Istituto, ancorché non interessati da eventi corruttivi.

La scelta di percorsi formativi specifici e differenziati, per contenuti e livelli di approfondimento, a seconda dei destinatari rispecchia anche le indicazioni date dall'Autorità nell'aggiornamento 2015 al PNA, nel quale sebbene la formazione costituisca una misura "generale ed obbligatoria" per tutti, è precisata la necessità che le amministrazioni e gli enti progettino una azione formativa che possa effettivamente prevenire e contrastare comportamenti corruttivi. Di qui dunque il suggerimento processi distinti come programmato dall'Istituto.

In linea con i proponenti dell'ANAC - consci che il rafforzamento del senso di appartenenza e la costruzione di un ambiente lavorativo improntato a principi di lealtà, correttezza e collaborazione è alla base della prevenzione di comportamenti corruttivi - l'obiettivo è altresì quello di fornire ai dirigenti coinvolti nel processo di individuazione ed attuazione della strategia di prevenzione della corruzione le conoscenze e mezzi tecnici e giuridici per la esatta, concreta e fattiva applicazione della normativa in materia.

In merito allo stato di attuazione della formazione, come già effettuato per l'anno trascorso è programmato che, compatibilmente con il regolare e corretto assolvimento dei diversi compiti istituzionali, l'attuazione di tali obiettivi formativi, avvenga nel corso del triennio di applicazione del Piano, privilegiando inoltre la formazione e l'aggiornamento del personale direttamente impegnato nelle attività più esposte al rischio.

#### c) Tutela del Whistleblower

Come è noto, la tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite (c.d. *whistleblower*) è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 che ha inserito un nuovo art. 54-bis all'interno del D.Lgs. 165/2001.

Tale tutela è stata ricondotta dal PNA 2013, al § 3.1.11, tra le misure "generali" finalizzate alla prevenzione della corruzione ed, in particolare, tra quelle obbligatorie in quanto la sua applicazione discende direttamente dalla legge. In attuazione di tale novità, sin dalla prima edizione del PTPC, approvata nel gennaio 2014, si prevedeva l'adozione in IRPET di un procedimento semplificato per le segnalazioni a cura dei dipendenti, cercando di assicurarne l'anonimato.

L'art. 54-bis sopra citato è stato successivamente integrato dal D.L. n. 90/2014, conv. in L. 114/2014 (articoli 19, comma 5, e 31), inserendo anche l'ANAC tra i soggetti che possono ricevere segnalazioni, insieme agli altri soggetti già previsti dalla norma (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti).

In conseguenza di ciò, con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'ANAC ha adottato apposite Linee guida volte a disciplinare le procedure che l'Autorità intende seguire per la gestione delle segnalazioni delle quali è destinataria - delineando puntualmente le fasi del modello procedurale che intende adottare per la gestione automatizzata delle segnalazioni - e che al contempo costituiscono un utile riferimento per le amministrazioni tenute ad applicare l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.

Nel PNA 2016 (§ 7.5) l'Autorità, richiamando le citate Linee guida di cui alla determinazione n. 6/2015, fornisce alle pubbliche amministrazioni indicazioni ed indica misure organizzative per l'adozione della procedura interna di gestione delle segnalazioni provenienti dai propri dipendenti, ricordando che a tal fine, l'Autorità si sta dotando di una piattaforma open source adattabile che, una volta realizzato, metterà a disposizione in riuso gratuito per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta.

Data la complessità tecnica di creare ed attuare, per un Istituto piccolo come IRPET, un sistema automatizzato per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite - nei termini prospettati dall'Autorità - si attende la possibilità di adoperare il software in riuso che sarà reso disponibile dalla stessa come annunciato nelle Linee guida adottate con determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015. Nel regime transitorio, pertanto, nell'impossibilità di provvedere in maniera autonoma ed in coerenza con le indicazioni dell'Autorità, l'Istituto si è dotato di un modello gestionale cartaceo, nel quale è assicurata la garanzia dell'anonimato.

In particolare, le segnalazioni provenienti dai dipendenti dell'IRPET per condotte illecite avvenute all'interno dell'Istituto dovranno essere inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) compilando l'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità (Allegato 2 alla determina 6/2015) e che verrà anche reso disponibile dall'Istituto sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione



trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – anticorruzione”, nel quale sono altresì specificate le modalità di compilazione e di invio, avendo cura di eliminare, nella parte relativa alla rappresentazione del fatto, qualunque informazione che consenta di risalire all’identità del segnalante.

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella del modulo reso disponibile, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo.

La segnalazione, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione dell’IRPET quale soggetto responsabile dell’istruttoria, dovrà essere trasmessa inserendo la relativa documentazione cartacea in doppia busta chiusa ed inviata all’ufficio protocollo, che la trasmette immediatamente in busta chiusa al Responsabile della prevenzione della corruzione. La segnalazione ricevuta da soggetti diversi dal RPC deve essere tempestivamente trasmessa a quest’ultimo dal ricevente.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPC o un funzionario o altro dipendente facente parte del gruppo di lavoro del RPC (se previsto), che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all’ANAC secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.2 delle Linee guida e dall’allegato 1b allegato alle medesime, disponibili sul sito dell’Autorità ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) – sezione Anticorruzione).

Infine, tenuto conto della rilevanza e della delicatezza della materia, in tempi compatibili con l’assetto organizzativo, una volta che sarà disponibile il software in riuso sarà adottato un atto organizzativo nel quale sarà disciplinato:

- la composizione ed il funzionamento del gruppo di lavoro del RPC, dedicato alla gestione delle segnalazioni ed i relativi responsabili
- la procedura automatizzata per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, idonea a tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante
- la previsione delle modalità con cui il RPC rende conto nella relazione annuale di cui all’art.1, co. 14, della L. 190/12 - con modalità tali da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante - del numero di segnalazioni ricevute, del loro stato e dell’esito
- la previsione di forme di sensibilizzazione dei dipendenti sulle finalità dell’istituto del “whistleblowing” e sulla procedura per il suo utilizzo, mediante strumenti idonei a divulgare la conoscenza (es: formazione, organizzazione di eventi, diffusione via posta elettronica di articoli sull’argomento ...).

In collegamento a ciò, per quanto concerne le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, l’informazione ai cittadini avviene attraverso il sito, che nella sotto-sezione ‘Anticorruzione’ prevede l’attivazione di un canale dedicato per le segnalazioni anche dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interesse, corruzione, mediante creazione di apposito indirizzo di posta elettronica: [anticorruzione@irpet.it](mailto:anticorruzione@irpet.it).

Anche tale forma particolare di segnalazione al RPC è gestita in maniera tale da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

#### d) Codice di Comportamento

Per tale misura, già attuata, è prevista una revisione in coordinamento con apposite linee guida sui codici di comportamento annunciate dall’Autorità già dal 2015 e ribadite nel PNA 2016.

Coerentemente con gli indirizzi forniti dall’Autorità nell’aggiornamento 2015 al PNA (determinazione n. 12/2015), nel precedente Piano è stato previsto l’avvio di processo di valutazione finalizzato alla revisione del Codice di comportamento dei dipendenti dell’IRPET adottato con determinazione del Direttore n. 3 del 9 aprile 2014, in attuazione dell’art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 ed in conformità con quanto previsto nelle linee guida di cui alla Delibera 75/2013 dell’ANAC.

Detto programma di revisione rettifica, anche ai fini di un maggior coordinamento, attende l’elaborazione delle Linee guida sulla revisione dei codici di comportamento, annunciate già nell’Aggiornamento 2015 al PNA e sulle quali l’Autorità - come ribadito nel recente nuovo PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) - si riserva di intervenire con atti successivi.

Nelle more della conclusione del programma di revisione del codice, in attuazione delle disposizioni degli articoli 2, comma 3 e 17, comma 1, del D.P.R. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) il vigente Codice di comportamento dei dipendenti di IRPET è consultabile sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” – sotto-sezione “codici di condotta”. Di esso ne viene inoltre data ampia diffusione, mediante comunicazione mail ai dipendenti e a tutti i collaboratori o consulenti dell’Istituto, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Inoltre, i contenuti degli atti di incarico, della documentazione relativa alle procedure di affidamento di lavori, servizi e fornitura e dei relativi contratti sono adeguati alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013, mediante inserimento di apposita clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice generale e da quello dell'IRPET sopra richiamato.

In attesa dell'elaborazione di specifiche Linee guida sulla revisione dei Codici (come auspicato nell'aggiornamento 2015 al PNA) e coerentemente con gli indirizzi forniti dall'Autorità, il programma di revisione del codice interno muoverà, anzitutto, dall'individuazione di specifici doveri di comportamento e correlate responsabilità in capo al RPC e nei confronti dei soggetti che fanno parte del gruppo di lavoro dedicato per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, come suggerito dall'ANAC nella determinazione n. 6 del 28.4.2015 in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - c.d. *whistleblower*. Considerato, come a più riprese esposto, che il personale assegnato all'esecuzione delle attività in adempimento del complesso degli obblighi in materia non è dedicato in via esclusiva a ciò, bensì è contestualmente impegnato nella gestione ordinaria dei compiti istituzionali con le quali gli adempimenti di cui trattasi si cumulano, la conclusione del programma di revisione del codice, oltre all'intervento delle annunciate linee guida, è previsto avvenga in tempi più lunghi nell'arco della vigenza del Piano.

#### e) Altre iniziative

IRPET già con il PTPC 2014 ha adottato una serie di misure di prevenzione che, o perché previste direttamente dalla legge o perché altamente "consigliate" dall'Autorità Anticorruzione, rappresentano un valido strumento per eliminare o quanto meno limitare/neutralizzare il realizzarsi del fenomeno corruttivo nei vari processi a rischio.

Per l'analisi di molte di esse si rinvia alle indicazioni dei precedenti Piani, soffermandosi in questa sede su temi su cui nel PNA 2016 l'Autorità ha svolto approfondimenti o fornito indicazioni più specifiche.

Si tratta delle seguenti misure:

#### **o Rotazione del personale**

Con riguardo alla realizzazione in IRPET della misura organizzativa della rotazione, come già osservato ed esposto nei precedenti Piani, dall'analisi del contesto organizzativo interno risulta confermata la difficoltà correlata alla peculiare natura e struttura dell'Istituto. Le ridotte dimensioni dell'IRPET, nonché la sua peculiare natura di Ente di ricerca, si riflettono infatti sulla possibilità per l'Istituto di operare una rotazione del personale nei settori più a rischio, poiché il personale a questi assegnato (si pensi ad esempio alla gestione delle procedure di affidamento, quale area ad alto rischio di corruzione) è connotato da professionalità diverse e non sostituibili con quelle specifiche necessarie invece per l'esecuzione dei compiti di ricerca scientifica o degli altri servizi "strumentali" e "trasversali" dell'Istituto, quali la Segreteria della direzione, il Protocollo, la gestione presenze ed assenze, la gestione del patrimonio librario e bibliotecario, la gestione del sistema informatico, gli allestimenti editoriali.

Se tra le cause degli eventi rischiosi contemplate nel presente Piano è annoverato 'il perdurante svolgimento di funzioni ed attività da parte di determinati dipendenti', a fronte del quale la rotazione costituisce misura preventiva atta a neutralizzare il conseguente evento del consolidamento di relazioni da cui possono scaturire dinamiche improprie nella gestione amministrativa, è tuttavia da rilevare che la situazione di scarsità ed infungibilità del personale addetto alle attività proprie dei processi di rischio, rende alquanto difficile, se non impossibile, attuare una alternanza in tali funzioni avvalendosi di personale di altri uffici, dati i profili eterogenei delle risorse presenti in istituto che non presentano competenze e professionalità attinenti la materia.

Con l'obiettivo di applicare, per quanto possibile, una rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività a rischio, l'Istituto adotta da sempre modalità operative di tipo partecipativo e di piena e larga condivisione nello svolgimento delle procedure e delle attività istruttorie. L'esecuzione delle mansioni non avviene mai in modo isolato da parte degli operatori, bensì sempre in costante dialogo e collaborazione.

Si fa inoltre presente che nella gestione di processi esposti a rischio di corruzione, nel corso del 2014 è stata effettuata una formazione diretta al personale coinvolto trasversalmente nell'area di rischio relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento agli strumenti di e-Procurement, relativamente agli acquisiti di interesse per il servizio cui appartengono.

E' invece confermato l'impegno, per quanto reso possibile dalla articolazione organizzativa, ad una rotazione tra i dirigenti responsabili di struttura operativa. Come dimostra anche il recente aggiornamento

dell'articolazione della struttura dirigenziale dell'IRPET, nell'ottica di garanzia della legittimità dell'operato dei vari servizi- salvo le peculiarità tipiche del Servizio Amministrazione che richiedono specifica professionalità da parte del Dirigente di riferimento- il Direttore può effettuare una rotazione nell'attribuzione delle funzioni e dei servizi per le risorse ai vari centri di responsabilità e, dunque, ai vari dirigenti, quale misura concreta atta a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione.

- o Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- o Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali
- o Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors)
- o Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
- o Misure relative allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
- o Formazione di commissioni, assegnazione di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
- o Patti di integrità
- o Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Nonostante nel presente aggiornamento non vi siano modifiche da annotare, tali misure continuano a mantenere la loro efficacia e, di conseguenza, se ne auspica la corretta adozione e verifica secondo il monitoraggio programmato.

#### 4.2. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Le misure specifiche si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Si ricorda l'attuazione di una misura specifica appositamente individuata all'interno dell'Istituto per far fronte al rischio insito nel processo di "**conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni**" all'IRPET, (processo compreso nell'Area di rischio A: **Processi di acquisizione e progressione del personale**.) A tal proposito, era stata individuato come fattore di rischio l'assenza di una pubblicità della fase di indicazione della procedura comparativa (dovuta alla presenza di un Albo di soggetti accreditati), nonché di trasparenza nell'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura (che venivano selezionati dall'Albo collaboratori suddetto).

Al fine di superare tali difficoltà è stato adottato un nuovo disciplinare (adottato con determinazione del Direttore n. 16 del 9.4.2015, vigente dal 9 aprile 2015) che prevede una diversa procedura per il conferimento degli incarichi individuali di lavoro autonomo di cui all'art. 7, co. 6 e ss del d.lgs. 165/01. In particolare, il vigente Disciplinare definisce e regola i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, prevedendo, in particolare, la previa pubblicazione sul sito dell'IRPET di un apposito avviso, e la conseguente possibilità per tutti gli interessati di presentare la propria candidatura, a garanzia di una massima trasparenza e pubblicità che assicuri parità di accesso alle selezioni dell'Istituto. Inoltre detta specifiche regole volte ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei limiti disposti dalla legge nonché individua criteri cui attenersi nella scelta del candidato più idoneo onde assicurare imparzialità nell'effettuazione della procedura comparativa.

L'attuazione delle procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza secondo la nuova regolamentazione ha importanti riflessi sulla prevenzione della corruzione, andando a limitare il verificarsi di fenomeni rischiosi legati alla precedente disciplina, come sopra sintetizzata.

Per una più attenta valutazione delle nuove regole si rinvia al Disciplinare sopra citato, pubblicato sul sito dell'IRPET nella pagina Regolamenti nonché alle Collaborazioni e Consulenze.

Con l'edizione 2016-2018 del PTPC era stata posta inoltre l'attenzione su di un altro processo alto rischio di corruzione, cioè quello riguardante gli affidamenti diretti nell'ambito dell'area di rischio B "Contratti Pubblici". Al fine di una più accurata ed attenta analisi del rischio correlato a tale processo, era stato svolto uno specifico approfondimento teso ad evidenziare le cause in cui il rischio si insinua e, conseguentemente, ad individuare le misure specifiche di prevenzione da adottare.

Nel paragrafo che segue sono esposti i risultati raggiunti rispetto a quanto programmato, le problematiche incontrate nell'attuazione degli obiettivi e le ragioni degli scostamenti registrati, legati essenzialmente al quadro incerto delineatosi a seguito dell'entrata in vigore nell'aprile 2016 del nuovo codice dei contratti pubblici.

#### 4.2.1. APPROFONDIMENTO: AFFIDAMENTI DIRETTI – ANALISI DEL RISCHIO E MISURE SPECIFICHE

Tra le misure specifiche si segnala che in occasione del Piano per gli anni 2016-2018, in risposta anche alle indicazioni dell'ANAC contenute nella determinazione n. 12/2015, si è proceduto all'esame specifico di uno dei processi più a rischio di corruzione per IRPET, ovvero quello relativo agli "Affidamenti diretti" compreso nell'area di rischio B "Contratti pubblici" che, in ragione delle proprie funzioni e delle dimensioni dell'IRPET, sono risultati in numero prevalente rispetto alle altre procedure di scelta del contraente. Dall'analisi dei dati contrattuali dell'ultimo triennio è stato infatti verificato che il ricorso all'affidamento diretto rappresenta, nel nostro Istituto, lo strumento più diffuso e ricorrente quale modalità di individuazione del contraente.

Coerentemente con gli indirizzi dell'Autorità, l'analisi del rischio per tale processo si è fondata sulla preliminare ricerca delle cause che determinano tale situazione di gestione dell'attività contrattuale, così da poter impostare un programma volto, se non a superare, quanto meno ad attenuare il ricorso a tale procedura semplificata.

Così illustrate le cause principali del ricorso da parte dell'IRPET alle procedure di affidamento diretto sono stati delineati i possibili rimedi, individuando misure, ulteriori a quelle già individuate nei precedenti Piani futuro anch'esse comunque confermate, volte a ridurre il fenomeno in parola. In particolare il riferimento va alla previsione di una programmazione delle attività da esternalizzare, da rendere compatibile con la struttura e l'organizzazione dell'Istituto attuando un bilanciamento dei principi generali di trasparenza, imparzialità, tutela della concorrenza (*par condicio* dei concorrenti) e divieto di discriminazioni con gli altrettanto fondamentali valori di semplificazione e non aggravamento del procedimento.

Nel processo di attuazione delle suddette misure tese a correggere e limitare il ricorso allo strumento dell'affidamento diretto, salvi i casi in cui sia necessario, si fa tuttavia presente l'intervento del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti).

L'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti ha determinato infatti inevitabili rallentamenti e battute di arresto nell'attuazione di quanto programmato; da un lato, ha richiesto un impegno sempre maggiore della struttura dedicata nell'analisi della nuova normativa e nel successivo adeguamento delle procedure e della relativa modulistica, dall'altro ha generato il delinarsi di un quadro normativo incerto ed ancora non definitivo, sul quale continuano ad intervenire orientamenti di rettifica ed indicazioni operative da parte dell'ANAC, con l'ulteriore aggravio legato alla inevitabile necessità di coordinarsi con la centrale regionale di committenza, giusta la propria natura di ente dipendente di Regione Toscana.

Notevoli sono state, dunque, le novità per l'Istituto che hanno avuto ricadute sul percorso avviato con il PTPC nel 2016; si pensi tra le altre all'introduzione del concetto di "Qualificazione delle stazioni appaltanti" (Art. 38), con previsione della creazione di apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate in possesso di specifici requisiti strutturali e di competenze. A quadro normativo definito con i provvedimenti attuativi, vi sono infatti ragioni per ritenere che IRPET, in difetto dei requisiti prescritti, potrebbe restare escluso da tale novero e, conseguentemente, dalla possibilità di gestire ed attuare in maniera autonoma procedure di scelta del contraente per importi stimati pari e superiori alla soglia di 40.000 Euro, con obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori.

Sul punto si richiamano le considerazioni già esposte al paragrafo 4, sezione I, a proposito della generalizzazione della mappatura delle attività e dei processi, non solo relativamente alla fase di scelta del contraente e di affidamento, ma anche a quella di stipula e di esecuzione del contratto, che valgono anche sulla individuazione delle misure specifiche, consequenziali all'identificazione dei processi di rischio.

#### **5. MONITORAGGIO: TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.**

Il monitoraggio circa l'applicazione complessiva del presente PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Ciascun dirigente, inoltre, è responsabile per l'attuazione delle misure di prevenzione relative ai processi/procedimenti di sua competenza, come indicato nella tabella allegato B, in cui viene altresì previsto

l'ufficio/referente per l'effettuazione del controllo ed uno scadenario preciso entro cui la verifica deve essere effettuata. Durante il monitoraggio si dovrà prestare attenzione ai suoi aspetti:

- a. tempestività dell'adempimento
- b. livello di adempimento
- c. criticità riscontrate
- d. suggerimenti

L'esito dei controlli, con tali indicazioni, potrà essere riportato in schede, previamente predisposte e consegnate ai soggetti interessati, i quali provvederanno ad inviarle compilate al responsabile della prevenzione della corruzione entro il mese di ottobre dell'anno, onde consentire di riportare tali risultati nella relazione annuale da elaborare per legge entro il 15 dicembre di ogni anno ed accompagnare al P.T.P.C. dell'anno successivo.

La sede di ascolto costante con i dirigenti è poi costituita dai periodici e regolari incontri di coordinamento con la Direzione, nel cui ambito sono affrontate anche le problematiche connesse all'attuazione delle azioni e obblighi in materia. Ogni iniziativa di ascolto mira a migliorare i contenuti del Piano e la comunicazione online dell'ente.

A tale ultimo proposito l'IRPET ha già in essere un canale per l'ascolto degli stakeholders, mediante contatto e-mail indicato sul sito nella apposita pagina "Anticorruzione" (<http://www.irpet.it/anticorruzione>) creata nella sezione Amministrazione trasparente.

### **SEZIONE III – Trasparenza**

#### **INTRODUZIONE.**

Come più volte espresso nel corso del presente documento, tra le più importanti modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 al testo del D.Lgs. 33/2013 (recante, come noto, la disciplina relativa agli obblighi di pubblicità delle amministrazioni pubbliche) si registra quella della piena integrazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (già P.T.T.I.) nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (già P.T.P.C.) che ora diventa anche della trasparenza (P.T.P.C.T.).

Nel PNA 2016 (adottato con delibera n. 831/2016), l'Autorità precisa che la soppressione dall'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 del riferimento esplicito al P.T.T.I. comporta che l'individuazione e programmazione delle modalità di attuazione della trasparenza non formi più oggetto di apposito e separato atto (sebbene anche nella versione originaria fosse previsto che costituisse, "di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione"), ma sia vera e propria parte integrante del PTPC nel quale, dunque, va chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.

Nel novellato articolo 10 del D.Lgs. 33/13, disponendo l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. In particolare, in una logica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di anticorruzione e trasparenza, in base alle modifiche dell'articolo 10 è stata disposta dal legislatore la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC, del quale costituisce apposita sezione. Caratteristica essenziale della trasparenza, secondo il dettato del nuovo articolo 10, è l'indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

Come meglio precisato dall'Autorità nelle Linee guida adottate con delibera n. 1310/2016, sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, comma 8, L. 190/2012, art. 10, comma 3, D.Lgs. 33/2013), da pubblicare insieme a quelli di prevenzione della corruzione, sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, c. 1, D.Lgs. 33/2013) costituiscono contenuto necessario ed indefettibile del PTPC, la mancanza dei quali - prosegue l'Autorità - configura fattispecie sanzionabile.

Quanto sopra esposto rappresenta solo una delle novità che il D.Lgs. 97/2016 ha apportato alla disciplina sulla trasparenza. È stato infatti chiarito l'ambito soggettivo di applicazione, con l'introduzione nel testo del D.lgs. 33/2013 di un nuovo art. 2-bis, e modifiche sono intervenute in merito ai diversi obblighi di pubblicazione, con abrogazioni o integrazioni, specificando altresì la qualità dei dati da pubblicare e la decorrenza dei nuovi obblighi.

Ma è a tutti noto che la novità più interessante è stata l'introduzione nell'ordinamento italiano del c.d. FOIA (Freedom of Information Act), cioè di una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, tipica dei sistemi di common law. Tale nuovo regime di accesso civico, definito 'generalizzato' - che si aggiunge al già esistente diritto di accesso civico, che diventa il c.d. accesso civico 'semplice' ed al diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e ss. della L. 241/1990 ss.mm.ii.- prevede che chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare, può accedere ad atti, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvo il rispetto di limiti fissati a tutela di interessi pubblici e privati tassativamente individuati dalla nuova disciplina.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013, l'Autorità ha adottato apposite Linee guida (delibere n. 1309 e 1310 del 28.12.2016), integrative del PNA 2016, tese a fornire indicazioni utili alle pubbliche amministrazioni e agli altri Enti sulle novità introdotte tanto in ordine al ridefinito ambito soggettivo di applicazione, quanto con riferimento alle modifiche ed integrazioni ai dati da pubblicare, nonché infine circa la decorrenza dei nuovi obblighi e la nuova disciplina dell'accesso civico.

Si ricorda, in particolare, che al fine di consentire ai diversi soggetti destinatari di adeguarsi ai nuovi obblighi, le disposizioni transitorie al D.Lgs. 97/2016 prevedono che le modifiche introdotte, con riferimento sia agli obblighi di trasparenza (dati da pubblicare) sia all'accesso civico generalizzato, decorrono a partire da 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi dal 23 dicembre 2016.

## **1. LA PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA**

### 1.1 Obiettivi strategici (rinvio)

Come già anticipato nelle precedenti pagine (sezione I § 1), gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, definiti dall'organo di indirizzo insieme a quelli di prevenzione della corruzione ai sensi del novellato art. 1, comma 8, della L. 190/2012, costituiscono contenuto necessario del PTPCT ed in particolare della relativa sezione sulla trasparenza.

Sono di seguito esposte le azioni in materia di trasparenza che l'istituto si propone di attivare tenendo conto dell'esigenza primaria, espressa dal legislatore nel novellato art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, della promozione di maggiori livelli di trasparenza, in funzione della quale l'Autorità dà, ad esempio, come indicazione possibile quella di pubblicare "dati ulteriori" oltre a quelli espressamente oggetto di obbligo di pubblicazione secondo specifiche norme di legge, relativamente a specifiche aree di rischio.

### ***OBIETTIVO STRATEGICO: Attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa***

**OBIETTIVO OPERATIVO 1:** A seguito del riordino della disciplina sui contenuti e modalità relative agli obblighi di pubblicazione a carico delle Pubbliche Amministrazioni, occorre operare una ricognizione generale delle modifiche ed integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati dal nel d.lgs. 33/2013, al fine di poter dare piena ed effettiva attuazione alla nuova normativa vigente.

L'attuazione dei principi generali di trasparenza e pubblicità delle informazioni, che si concretizzano nel garantire un servizio utile e necessario all'utenza esterna, è effettuata dall'Istituto già dal 2013. A partire dal 2017, in conseguenza alla rivisitazione generale del testo normativo effettuata con il D.Lgs. n.97/2016, si richiederà un significativo impegno di tutti i responsabili e del restante personale per portare a regime i numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, a cominciare dalla necessità di dar corso quanto più possibile tempestivamente alle principali modifiche ed integrazioni dei dati da pubblicare ai sensi nel D.Lgs. 33/2013.

Tutto ciò rende innanzitutto necessario, sulla base di periodica ricognizione normativa degli obblighi di pubblicità intervenuti successivamente con separate norme (le novità introdotte con il D.Lgs. 97/2016 dovranno essere integrate con gli obblighi intervenuti successivamente al decreto in oggetto e non risultanti da una modifica del decreto stesso, bensì introdotti con norme relative a specifiche materie, come ad esempio con le leggi stabilità, etc..), di predisporre un elenco aggiornato sugli obblighi di pubblicità in capo alle P.A. In tal senso viene in aiuto l'allegato 1 alla delibera n. 1310 del 28/12/2016 dell'ANAC, sostitutivo

dell'Allegato 1 della delibera n. 50/2013, già riferimento per le Pubbliche Amministrazioni relativamente agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Contestualmente sarà inoltre necessario procedere all'aggiornamento tempestivo dei documenti e dei dati informativi già previsti dal D.Lgs., n. 33/2013, nonché monitorare lo status di attuazione del decreto in oggetto da parte dell'Istituto, evidenziando i contenuti non ancora oggetto di pubblicazione sul sito o comunque non pienamente in linea con le nuove previsioni del decreto, in modo tale da programmare il completamento delle informazioni finora pubblicate.

Nell'ambito del suddetto obiettivo sono di seguito delineate le azioni che l'Istituto si propone di intraprendere:

**AZIONE 1.1:** Aggiornamento ed implementazione dei contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" secondo gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016.

È attualmente garantita la regolare e completa pubblicazione dei dati e delle informazioni sull'apposito portale presente nel sito, nonché il relativo aggiornamento secondo la periodicità e con i contenuti e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Si tratterà di implementare ed aggiornare i dati e documenti già previsti ed inseriti in "Amministrazione trasparente" in attuazione del d.lgs. 33/2013, secondo le modifiche ed integrazioni introdotte con il D.Lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare. Il perseguimento dello scopo di una regolare e tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni, con aggiornamento ed integrazione dei contenuti delle diverse pagine di "Amministrazione trasparente", secondo le modifiche o ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel rispetto delle indicazioni operative fornite dall'ANAC nella delibera n. 1310/2016, richiederà notevole impegno delle strutture e al personale impegnati nei diversi aspetti interessati dalla normativa, che potrà avere una incidenza sui tempi.

**AZIONE 1.2:** Predisposizione ed aggiornamento periodico dell'elenco degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013, integrato con eventuali ulteriori e specifici obblighi introdotti da separate norme, sulla base di apposita ricognizione periodica della normativa.

Tale elenco sarà utile per monitorare lo status di attuazione degli obblighi da parte dell'Istituto, al fine di programmare tempestivamente la regolarizzazione e completamento delle informazioni e dei dati da pubblicare; l'elenco sarà inoltre utilizzabile per il controllo da parte dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte dell'OIV.

La ricognizione normativa ed aggiornamento periodico dell'elenco degli obblighi di pubblicazione, come risultanti dall'allegato 1 alla delibera 1310/2016 (sostitutivo dello schema prodotto dalla CIVIT nel 2013, allegato 1 alla delibera 50/2013), è infine utile per la valutazione di quegli obblighi di legge dalla cui violazione discendono forme di responsabilità dirigenziale: si fa riferimento, ad esempio, alle integrazioni apportate alla normativa sul personale disciplinata dal D.Lgs. n. 165/2001 e ad altre norme specifiche in materia ad esempio finanziaria e di patrimonio.

**AZIONE 1.3:** Nel rispetto dei limiti posti a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nel nuovo articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013, secondo l'apertura prospettata e con le indicazioni fornite dall'Autorità nel PNA 2016 prima e nella delibera 1310/2016 poi, sarà valutata l'opportunità di individuare "dati ulteriori" da pubblicare in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, considerando a tal fine i dati eventualmente richiesti con l'accesso generalizzato.

**OBIETTIVO OPERATIVO 2:** Attuazione delle nuove previsioni in materia di trasparenza ed accesso civico. A seguito dell'unificazione del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, la sezione del PTPCT sulla trasparenza diventa sede per l'organizzazione delle modalità per l'individuazione e l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

La necessità di adeguamenti deriva, poi, dall'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

**AZIONE 2.1:** Predisposizione, per ciascun obbligo, di uno schema nel quale siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e degli uffici responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni. In ragione delle ridotte dimensioni dell'IRPET e dell'articolazione della sua struttura organizzativa, la formazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati per la pubblicazione sono svolte tutte dal dirigente responsabile dell'attività cui gli stessi di volta in volta si riferiscono.

**AZIONE 2.2:** Adozione di un Regolamento di disciplina delle diverse tipologie di accesso esistenti. In conseguenza dell'introduzione del nuovo accesso civico generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, si propone di adottare una disciplina interna sull'accesso che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi delle tre forme esistenti nonché si rende necessario procedere

all'aggiornamento della pagina della sezione "Amministrazione trasparente" contenente le informazioni e la modulistica sulla procedura, nonché i nominativi dei responsabili per l'esercizio del diritto di accesso civico, c.d. 'semplice', da integrare e estendere anche al nuovo accesso civico generalizzato, anche tramite collegamento ipertestuale al futuro regolamento interno da adottare. La realizzazione di tale regolamento si prevede possa essere attuata nel prossimo biennio.

AZIONE 2.3: Realizzazione di almeno un'iniziativa di promozione della cultura della trasparenza e della legalità nei confronti di tutto il personale interno, in specie quello degli uffici preposti ad attività non a diretto rischio di corruzione.

### 1.2 Ascolto degli stakeholder (c.d. portatori di interesse)

L'IRPET rende liberamente consultabile il presente Piano, le precedenti edizioni e tutti i suoi successivi aggiornamenti agli stakeholder interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

In particolare, gli stakeholder dell'IRPET sono da individuare, secondo quanto emerge dalla stessa legge istitutiva, oltre che nella Giunta e nel Consiglio Regionale della Toscana, quali diretti interessati dell'attività di studio e ricerca dell'Istituto, anche nelle Università degli studi della Toscana, Unioncamere, confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, degli agricoltori, dei commercianti, degli industriali, nonché delle cooperazioni maggiormente rappresentative a livello regionale. Infatti, proprio questi ultimi soggetti, ai sensi dell'art. 10 bis della L.59/96 istitutiva dell'IRPET (e s.m.i.) sono i componenti della "Conferenza consultiva", indetta annualmente dal Direttore del Comitato di indirizzo e controllo dell'IRPET, prima dell'approvazione del programma annuale e pluriennale di attività dell'ente ed a cui partecipano altresì i membri del Comitato di indirizzo e controllo, il Direttore e il Presidente dell'IRPET ed i membri del Comitato scientifico. Tale Conferenza consultiva è chiamata ad esprimere il proprio parere sul programma annuale e pluriennale di attività dell'IRPET: in tal modo è assicurata una massima partecipazione dei soggetti interessati agli obiettivi programmatici dell'Istituto.

In aggiunta a ciò, a corollario del principio dell'accessibilità e conoscibilità dei dati e delle informazioni – nonché per la raccolta di eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate- tutti i soggetti interessati possono fare ricorso alle due differenti modalità di coinvolgimento:

- diretto: attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente", contenente tutti i dati, i link e le informazioni sulla propria attività, l'Istituto si manifesta in modo del tutto trasparente agli stakeholder;
- partecipato: il PTPCT adottato, corredato delle relative tabelle, sarà pubblicato e consultabile sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente; le osservazioni e le proposte dei cittadini perverranno all'indirizzo mail del responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza indicato sul sito web dell'IRPET nella pagina "Anti-corruzione" e costituiranno oggetto di valutazione per apportare modifiche ed aggiornamenti al Piano, nonché per correggere e modificare la qualità e modalità dei dati da pubblicare e pubblicati. Questa modalità assicurerà e favorirà lo scambio di informazioni e lo spazio per un dialogo interattivo con le associazioni e le varie categorie interessate.

## **2. I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI**

Come più volte espresso, con il pieno accorpamento del PTTI nel PTPC, secondo il dettato del nuovo articolo 10 del D.Lgs. 33/2013 contenuto essenziale della sezione della trasparenza diventa l'indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati e delle informazioni e di quelli cui spetta la pubblicazione degli stessi..

In tal modo, precisa l'ANAC, non viene meno la programmazione della trasparenza (la quale semplicemente passa dall'essere concepita come atto autonomo a specifica sezione del PTPCT e sua principale e fondamentale misura di prevenzione); ma anzi le nuove disposizioni stabiliscono che *"la nuova sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari a garantire l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e pubblicazione dei dati"* ai sensi del D.Lgs. 33/2013. A tal fine, devono essere identificati ed indicati i soggetti cui compete la



trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture a garanzia di standard elevati di trasparenza.

Ciò significa, in altre parole, che tale sezione dovrà essere connotata da uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono indicati i soggetti competenti, in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, anche senza indicazione del nominativo della persona che riveste quel ruolo (azione 2.1 - tabella trasparenza).

### **2.1 Il Responsabile della trasparenza**

In coerenza con il nuovo dettato dell'art. 1 comma 7 della L. 190/2012, in IRPET il Responsabile per la trasparenza è individuato nella stessa persona del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC), Dott. Nicola Sciclone, dirigente di Area di ricerca, con funzioni di coordinatore e vicario del Direttore dell'IRPET.

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

### **2.2 La responsabilità dei dirigenti per la trasmissione dei dati**

Con le modifiche al D.Lgs.vo 33/2013 risulta ulteriormente ampliata la sfera di responsabilità dei dirigenti (si veda *supra* §1 collegamento tra obiettivi strategici trasparenza e *performance*), in ordine alla trasparenza della loro attività e alla individuazione/elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni che costituiscono il risultato della loro funzione al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 e dell'Allegato 1 alla delibera dell'ANAC n. 1310/2016 i dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Spetta, dunque, ai dirigenti responsabili delle strutture operative, ognuno per l'ambito di attività di rispettiva competenza, partecipare all'individuazione, elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni concernenti le attività della propria struttura, nonché contribuire all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste dalla presente sezione.

In collaborazione con il RPCT, a tutti i dirigenti dell'IRPET, in quanto responsabili di strutture operative è inoltre affidata l'attuazione delle misure di monitoraggio e di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

### **2.4 La responsabilità per la pubblicazione dei dati**

In merito all'individuazione del **soggetto obbligato** per la pubblicazione e di quello cui spetta la pubblicazione all'interno dell'IRPET, l'Autorità – nella più volte citata delibera 1310/2016 - ha precisato che in enti di piccole dimensioni, tra cui si annovera IRPET, *“può verificarsi che chi detiene il dato sia anche quello che lo elabora e lo trasmette per la pubblicazione o addirittura che lo pubblica direttamente nella sezione “Amministrazione trasparente”*.

Anticipando i contenuti del successivo § 3.1, la pubblicazione dei contenuti informativi nella sezione “Amministrazione Trasparente” avviene secondo le seguenti modalità come indicato, per ciascuna tipologia dato da pubblicare, nella tabella allegata (cfr. tabella trasparenza).

- la struttura competente alla pubblicazione sul web è il Servizio Grafica ed Allestimenti editoriali, nella figura del Responsabile della gestione del sito web dell'IRPET, a cui i dirigenti responsabili, ciascuno per i procedimenti di propria competenza, trasmettono i dati per la pubblicazione (art. 43, comma 3, d.lgs. 33/13);
- i dati ed informazioni sono raccolti ed elaborati dal responsabile di ciascuna struttura competente che, verificatane la correttezza, completezza ed integrità provvede a trasmettere i contenuti informativi alla suddetta struttura competente per la pubblicazione su web, utilizzando la posta elettronica e indicando l'obiettivo di trasparenza di riferimento così come indicato nel Piano stesso o comunque in modo che sia ad esso inequivocabilmente associabile;
- il responsabile della gestione del sito web dell'IRPET informa la struttura richiedente dell'avvenuta pubblicazione in modo che ne venga verificata la completezza e correttezza;
- tutte le fasi relative alla pubblicazione dei contenuti informativi sul portale web sono tracciate per consentire il monitoraggio delle attività da parte del RPCT.

### **2.4 Uffici coinvolti per la trasmissione e pubblicazione dei dati**

Riassumendo, nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, il RPCT è coadiuvato da tutti i dirigenti responsabili di struttura operativa, cui è affidato il compito, ciascuno per le attività inerenti la propria

struttura, di partecipare all'individuazione, all'elaborazione e alla trasmissione dei dati e delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste nel Piano.

A tal fine, il responsabile della trasparenza effettua un monitoraggio sull'assolvimento dei compiti rispettivi, presentando nel corso degli incontri con gli altri dirigenti in sede di Coordinamento, lo stato di avanzamento degli obiettivi assunti ed i risultati sul monitoraggio.

### 3. DATI DA PUBBLICARE

Con l'avvento del D.Lgs. 33/2013 il legislatore ha disciplinato la materia della trasparenza amministrativa prevedendo le tipologie di documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente.

La sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'IRPET nel corso di questi anni si è arricchita di numerosi dati e di informazioni individuati quali pubblicazioni obbligatorie dal D.Lgs.33/2013 e dell'Allegato alla delibera ANAC (già CIVIT) 50/2013, con le modifiche, integrazioni ed aggiornamenti di volta di volta introdotte dal legislatore, garantendo il regolare e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

In particolare, le diverse e numerose sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'IRPET sono state denominate come indicato dal Decreto legislativo 33/2013 e poi precisato nell'allegato 1 della delibera n. 50/2013. Attenzione particolare è stata inoltre rivolta alla qualità delle informazioni e dei dati pubblicati sul sito istituzionale; nonostante le difficoltà organizzative ed il conseguente sforzo da parte delle strutture, risulta confermato in questi anni l'impegno dei vari soggetti nel garantire il costante aggiornamento, l'integrità, la completezza, la tempestività, la facile accessibilità e semplicità di consultazione, nonché la loro comprensibilità. L'importanza di osservare i criteri di qualità appena elencati rappresenta uno degli aspetti più rilevanti anche nella nuova disciplina.

A seguito delle modifiche o integrazioni introdotte dal D.Lgs. 97/2016 su diversi obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, l'Autorità ha predisposto una nuova tabella allegato 1 alla delibera n. 1310/2016 che, in sostituzione della sopra citata tabella allegato 1 alla delibera n. 50/2013, contiene l'elencazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione dei siti web "Amministrazione trasparente". Tale nuova tabella recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare, apportando i gli adeguamenti alla struttura della sezione, resi necessari per effetto dell'abrogazione o integrazione di taluni obblighi; in ogni caso l'Autorità invita le amministrazioni a continuare a mantenere al momento pubblicati anche i dati che, ai sensi del D.Lgs. 97/2016, non formano più oggetto di pubblicazione fino alla scadenza dell'obbligo indicata nell'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, evidenziando a tal fine le sezioni interessate dalle abrogazioni.

La tabella predisposta dall'Istituto e contenente l'indicazione dei contenuti e degli adempimenti in materia, oltre al soggetto responsabile per la trasmissione e per la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti, è strutturata secondo le previsioni della nuova mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione, di cui all'allegato 1 alle Linee guida ANAC n. 1310/2016.

La dicitura "n.a." ("Non applicabile") rilevabile in alcune caselle della tabella indica i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa, in quanto non pertinenti rispetto alla natura ed alle caratteristiche organizzative e funzionali dell'IRPET quale ente regionale di ricerca.

#### 3.1 MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

Conformemente alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel documento "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*", approvate con delibera 1310/2016, nell'organizzare i contenuti della sezione web dedicata alla trasparenza è da sempre utilizzata una tipologia di scrittura tesa alla semplificazione, alla possibilità di utilizzo ed alla comprensione da parte di qualsiasi target di utente, tenendo conto delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e trattamento dei dati personali.

Nel nuovo Capo I-ter "Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti", il legislatore del D.Lgs. 97/2016 ha raccolto articoli dedicati alla qualità dei dati e delle informazioni pubblicate, ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali, alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione, alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate sui siti.

Nelle more della definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi annunciati dall'Autorità ed in osservanza delle indicazioni fornite nelle linee guida approvate con deliberazione n. 1310/2016, obiettivo operativo per l'Istituto per il prossimo triennio è quello di innalzare la qualità e

semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate, secondo le modifiche apportate agli obblighi di pubblicità.

I contenuti delle pagine della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’IRPET sono al momento pubblicati secondo le seguenti direttive:

1. adozione di un formato aperto standard e facilmente interpretabile sia da un utente, sia da un programma software e pubblicazione degli eventuali file di specifica;
2. informazione raggiungibile in modo diretto dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate;
3. ogni contenuto informativo pubblicato (pagine web, file ecc) sarà contestualizzato in modo puntuale: sarà evidente il riferimento all’intervallo temporale, a cui fanno riferimento, e al settore organizzativo (strutture e uffici) responsabile della pubblicazione/contenuto.

Restando fermi i suddetti criteri, si propone di:

- utilizzare, ove possibile, tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni, in funzione della comprensibilità e della semplicità di consultazione di informazioni chiare e immediatamente utilizzabili
- esporre in corrispondenza dei diversi contenuti la data di aggiornamento, avendo cura di distinguere la versione iniziale dai successivi aggiornamenti.

L’attuazione degli obblighi terrà nella dovuta considerazione la creazione di un equilibrio tra trasparenza e **protezione dei dati personali**.

Come espressamente previsto dall’art. 1 co. 9 della L. 190/2012 e dall’art. 7-bis, co. 3, del D.Lgs. 33/2013, ogni amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, può pubblicare “dati ulteriori” la cui pubblicazione non sia prevista dal D.Lgs. n. 33/2013 o da altre specifiche norme di legge. La pubblicazione di questi ulteriori dati deve avvenire nel rispetto dei limiti posti a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nel nuovo art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013, nonché della normativa in materia di tutela della riservatezza, procedendo a rendere anonimi i dati personali eventualmente presenti.

Restano inoltre validi i criteri di qualità della pubblicazione dei dati, fissati nella delibera n. 50/2013, secondo cui le amministrazioni hanno l’onere di pubblicare informazioni esatte e sempre aggiornate, senza che le stesse vengano estrapolate dal contesto nel quale sono inserite.

Per quanto riguarda in particolare la modalità di pubblicazione on line dei dati personali, l’art. 7 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere “pubblicati in formato di tipo aperto” e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L’Autorità garante della privacy, nelle linee guida in materia pubblicate nel 2014, esplicitando lo scopo della norma (non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi proprietari o a pagamento per fruire delle informazioni), chiarisce che queste norme impongono solo di pubblicare i “dati in formato di tipo aperto” (in un formato es. .txt neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione degli stessi) e non di pubblicare “dati di tipo aperto” (open data) e cioè dati che possono essere riutilizzati da qualsiasi utente per tutte le finalità possibili, comprese quelle commerciali o di propaganda elettorale.

In ordine al riutilizzo, inoltre, l’Autorità Garante per la privacy nel 2014 ha richiamato le amministrazioni all’applicazione dell’art. 11, lett. b) del Codice Privacy, nel quale si dispone che i dati pubblicati online non sono liberamente utilizzabili da chiunque per finalità estranee a quelle per le quali gli stessi sono raccolti, ricadendo sulle amministrazioni l’adozione di idonei accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio di un loro impiego improprio, come l’obbligo, ad esempio, di inserire nei propri siti specifici alert “che informino il pubblico sui limiti di utilizzo imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali”.

A tale ultimo fine, nella pagina iniziale di “Amministrazione trasparente” presente nel sito web dell’IRPET è presente un **Alert generale** sulle condizioni di riutilizzabilità dei dati personali pubblicati nella sezione stessa, secondo le Linee Guida in materia dell’Autorità garante della privacy, pubblicate sulla G.U. del 12 giugno 2014.

A seguito della pubblicazione le informazioni devono essere tenute costantemente aggiornate (ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy l’interessato ha diritto a chiederne l’aggiornamento e la rettifica).

La durata dell’obbligo di pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza amministrativa è individuata dal D.Lgs. n. 33/2013 in 5 anni, ad eccezione dei casi in deroga espressamente indicati: ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza; alcuni dati relativi ai titolari di incarichi politici o di esercizio di indirizzo politico per i quali è previsto il termine di tre anni; nel caso in cui termini diversi siano previsti dalla normativa sul trattamento dei dati personali (che richiede esclusivamente che i dati personali siano

conservati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati). Ciò impone di oscurare tali dati anche prima del termine di cinque anni quando siano raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi abbiano prodotto i loro effetti.

Una importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, del D.Lgs. 33/2013, che stabilisce che decorsi i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante possibilità di esercizio del diritto di accesso civico ai sensi dell'art. 5, senza necessità che detti dati, atti e informazioni siano conservati nella sezione archivio del sito, la quale quindi scompare.

### 3.2 TERMINI DI PUBBLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI

In relazione alle scadenze per l'aggiornamento fissate dalle norme, l'Istituto procederà all'effettiva pubblicazione di ciascun dato, secondo le modifiche ed integrazioni disposte con D.Lgs. 97/2016, in tempi compatibili con le proprie dimensioni e risorse disponibili.

Nel corso di questi anni l'Istituto ha, infatti, mostrato un costante impegno nell'assicurare il regolare e tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente in ordine ai dati ed alle informazioni da pubblicare; fattore di rallentamento rispetto alla periodicità stabilita dalla normativa - oggi come allora - risiede nel numero esiguo di risorse dedicate contestualmente impegnate anche nella gestione ordinaria dei compiti istituzionali, il cui rinforzo non può essere raggiunto avvalendosi di personale di altri uffici in quanto trattasi di figure dotate di professionalità inidonee a quelle necessarie.

## 4. ACCESSO CIVICO

### 4.1 L'accesso civico generalizzato (FOIA): caratteristiche e distinzione con accesso civico "semplice"

Tra le novità di maggior rilievo apportate dal D.Lgs. 97/2016 al decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013) si annovera l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico 'generalizzato' agli atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, equivalente al c.d. FOIA (Freedom Of Information Act) proprio degli ordinamenti (es. anglosassone) di common law.

Tale nuova tipologia di accesso (d'ora in avanti "**accesso generalizzato**"), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, prevede che "*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis*".

Si tratta, in estrema sintesi, di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Per quanto riguarda i dati, le informazioni ed i documenti per i quali è normativamente previsto l'obbligo di pubblicazione, permane l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nei casi in cui non fosse già presente nella apposita sotto-sezione di "Amministrazione trasparente". L'accesso generalizzato, infatti, non sostituisce bensì si aggiunge all'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "**accesso civico**") previsto dal comma 1 del medesimo art. 5 del decreto trasparenza già disciplinato nel citato decreto prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016 e volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti *ex lege* all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

La *ratio* del nuovo istituto risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

Nel novellato decreto 33/2013, l'originaria finalità del diritto di accesso civico strumentale all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; oggi sembra essere destinata ad essere superata da una nuova concezione di libertà di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di interessi giuridici da tutelare, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non oggetto di pubblicazione obbligatoria, salvo il rispetto di alcuni limiti posti a tutela di interessi pubblici e privati tassativamente indicati all'art. 5 bis dello stesso decreto trasparenza.

### 4.2 Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990

Questa nuova forma di accesso 'generalizzato' si distingue inoltre dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d'ora in poi "accesso documentale").

Dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso civico **non** richiede alcuna **qualificazione e motivazione**, per cui il richiedente non deve dimostrare la titolarità di un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, così come stabilito invece per l’accesso agli atti ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.

Più esattamente, come il diritto di accesso civico disciplinato dall’art. 5, comma 1, anche il nuovo diritto di accesso civico generalizzato si configura come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “*da chiunque*” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “*non richiede motivazione*”. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai cittadini (a “*chiunque*”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell’art. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016. Ben diversa è la finalità dell’accesso documentale di cui alla L. 240/90, ossia quella di consentire ai soggetti interessati di esercitare le facoltà di tipo partecipativo e/o difensivo rispetto all’attività della pubblica amministrazione a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari e su cui l’attività della p.a. incide.

Ma le due fattispecie si distinguono anche dal punto di vista oggettivo, in quanto i limiti e le esclusioni all’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato (di cui al nuovo articolo 5-bis del decreto trasparenza) sono più ampi e dettagliati rispetto a quello contemplati dall’art. 24 della legge sul procedimento amministrativo per il diritto di accesso documentale.

#### 4.3 Procedura accesso civico

Per quanto riguarda l’istituto dell’accesso civico per mancata pubblicazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, è il diritto di chiunque di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

La richiesta, da indirizzare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), è gratuita, non ha limiti soggettivi, deve chiaramente identificare i dati, le informazioni e i documenti richiesti e non deve essere motivata. Il Responsabile della trasparenza di IRPET può essere contattato ai seguenti recapiti:

- Indirizzo e-mail: [nicola.sciclone@irpet.it](mailto:nicola.sciclone@irpet.it)
- PEC: [protocollo.irpet@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.irpet@postacert.toscana.it)
- Telefono: 055 4591229

La richiesta di accesso civico può essere altresì presentata:

- tramite servizio postale ordinario
- tramite fax al n. 055 4591240
- direttamente a mano presso l’ufficio protocollo dell’IRPET

Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il richiedente.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica nel sito web, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l’informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del Dirigente responsabile della pubblicazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, comunica l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente.

#### *Ritardo o mancata risposta*

Nel caso di ritardo o della mancata comunicazione dell’avvenuta pubblicazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta o ancora di diniego della richiesta da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo il quale conclude il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivazione entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990 (nel caso di specie pari alla metà di quello originariamente previsto). In particolare, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di

pubblicazione, il soggetto titolare del potere sostitutivo pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web, sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ai sensi dell'art. 11bis comma 3 della L.R. 40/2009, che individua i soggetti responsabili della correttezza e della celerità del procedimento e dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il potere sostitutivo è esercitato dal Direttore dell'Istituto, il quale può essere contattato presso i seguenti recapiti:

- Indirizzo e-mail: stefano.casini@irpet.it
- PEC: protocollo.irpet@postacert.toscana.it
- Telefono: 055 4591251

A fronte dell'inerzia o del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può ricorrere al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del c.p.a.

Nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti/Accesso civico" sono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo e sono altresì disponibili i moduli per la richiesta di accesso, sia al Responsabile della trasparenza che al titolare del potere sostitutivo.

Negli anni dal 2014 al 2016 non sono pervenute al RPCT richieste di accesso civico circa l'omessa o errata pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

In accoglimento dell'invito dell'Autorità, al medesimo ufficio del RPCT agli indirizzi sopra indicati sono indirizzate le richieste di accesso civico generalizzato, esercitabile relativamente ai *dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione, soggetti alla precedente procedura dell'accesso civico. Detto ufficio, dialoga ai fini istruttori con i diversi uffici e strutture interne che detengono i dati richiesti, in conformità con quanto stabilito dall'art. 43, comma 4, del d.lgs. 33/13 come novellato.

Rinviando a quanto esposto nel § 1 della presente sezione, obiettivo operativo dell'Istituto - da perseguire entro l'arco di vigenza del Piano (prossimo biennio) - è l'adozione di un regolamento interno sull'accesso che disciplini le modalità applicative e gli aspetti procedurali delle tre tipologie di accesso.

## **5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

Nel corso del triennio, compatibilmente con le dimensioni organizzative dell'IRPET ed i suoi impegni istituzionali, sarà valutata la possibilità di organizzare o partecipare iniziative volte a favorire e garantire la diffusione dei temi della trasparenza, della legalità e la promozione della cultura dell'integrità. Le "Giornate della Trasparenza", previste dall'art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholder (come sopra individuati) per la promozione e la valorizzazione delle trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, nonché occasioni per la promozione e diffusione dei contenuti del Piano delle performance, nonché più in generale del Piano anticorruzione a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi fondamentali della trasparenza:

- a) la partecipazione dei cittadini/utenti per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti;
- b) il coinvolgimento dei cittadini/utenti nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale, sul Piano delle performance, nonché sul Piano anticorruzione a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (*stakeholders*).

Date le proprie dimensioni e natura, è di auspicio che sia Regione Toscana ad organizzare tali giornate ed ad estenderne la partecipazione a tutti gli enti dipendenti, come appunto l'IRPET.

Al di là delle suddette giornate, i corsi di formazione organizzati per il personale interno all'IRPET saranno occasione per favorire la cultura della Trasparenza.

### **5.1 Attività di promozione, diffusione e formazione**

Nel triennio di vigenza del presente piano IRPET si occuperà, oltre che dell'aggiornamento ed implementazione dei dati secondo le modifiche ed aggiornamenti apportati agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, di analizzare le tipologie di dati che possono essere oggetto di pubblicazione oltre a quelle già inserite e le possibili implementazioni delle informazioni pubblicate.

L'aggiornamento dei dati, la loro implementazione, la formazione degli operatori, ecc. richiederanno tempo ed impegno dei diversi uffici. Si rimanda a quanto programmato nell'ambito dei sopra elencati obiettivi strategici in considerazione del fatto che lo sviluppo delle azioni procederà in parallelo.

## **6. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ**

Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 33/2013 il Responsabile della trasparenza svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne all'Amministrazione.

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016, rimane invariato anche il ruolo fondamentale svolto dai dirigenti responsabili delle strutture che, ai sensi dell'art. 43 comma 3, partecipano all'individuazione ed elaborazione delle informazioni, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, nonché, ai sensi del successivo comma 4, *“controllano -in collaborazione con il RPCT- e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto”*.

Il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati previsti, sulla loro chiarezza, completezza e aggiornamento viene svolto dal responsabile della trasparenza in stretto rapporto con le strutture responsabili della fornitura e pubblicazione dei dati e con il Servizio Grafica ed Allestimenti editoriali, nello specifico con il Responsabile della gestione del sito web dell'IRPET, in quanto struttura competente alle pubblicazioni sul sito web. Nei casi di scostamento significativo dei tempi e della qualità dei dati pubblicati viene svolta un'attività di impulso e sollecito per il rispetto degli obblighi previsti.

In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, il responsabile della trasparenza, dopo aver proceduto per due volte con solleciti mediante nota protocollata indirizzata al responsabile della pubblicazione e al suo superiore, in ossequio all'art. 43, co. 1, del D.Lgs. 33/2013, segnalerà all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione, e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'attuazione degli obblighi di pubblicazione avverrà con la garanzia del giusto equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati personali come descritto al precedente punto 3.1.